



STUDIO

CAVOUR

WWW.CAVOUR.BIZ

RIFORMA TERZO SETTORE

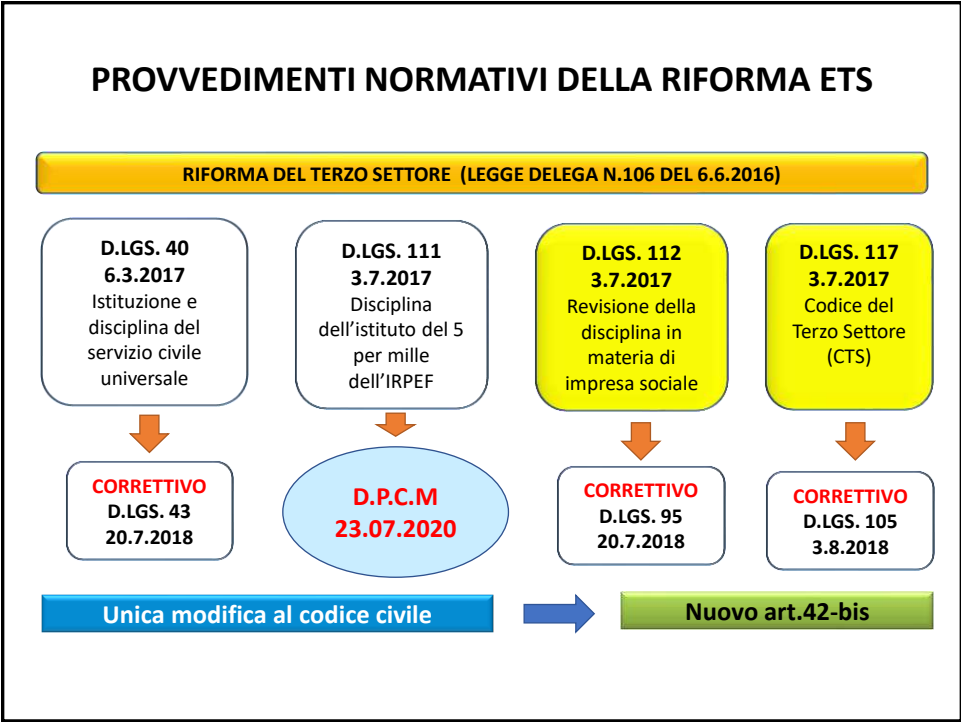
"IL FISCO DEL 2025 TRA NOVITÀ E CONFERME"

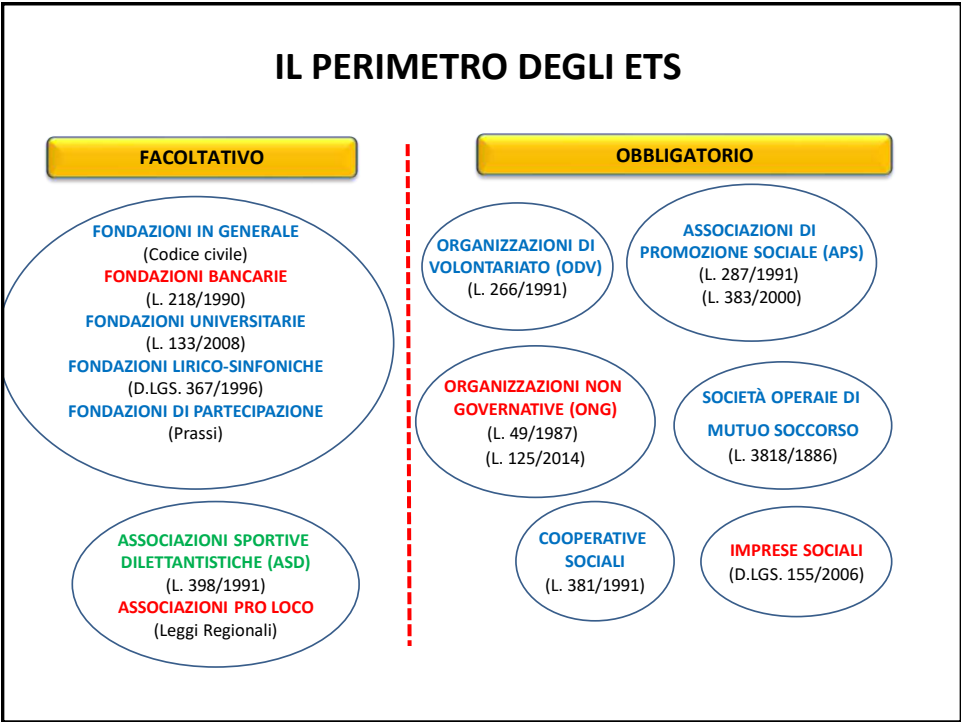
a cura di **Luca Caramaschi**

dottore commercialista, revisore dei conti e pubblicista

ODCEC MACERATA E CAMERINO - MORROVALLE 29 NOVEMBRE 2024

1





3



4

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

LE 7 SEZIONI

- a) Organizzazioni di volontariato (ODV)
- b) Associazioni di promozione sociale (APS)
- c) Enti filantropici
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- e) Reti associative
- f) Società di mutuo soccorso (SOMS)
- g) Altri enti del Terzo settore

Modifiche
possibili
con DM
Lavoro

Tranne che per reti associative, non possibile iscrizione in due o più sezioni

5

ENTRATA IN VIGORE DISPOSIZIONI FISCALI ETS

TITOLO X D.LGS. 117/2017 : ARTICOLI DA 79 A 89

Le **disposizioni del titolo X**, salvo quanto previsto dal comma 1 (REGIME TRANSITORIO), si applicano agli enti iscritti nel RUNTS a decorrere

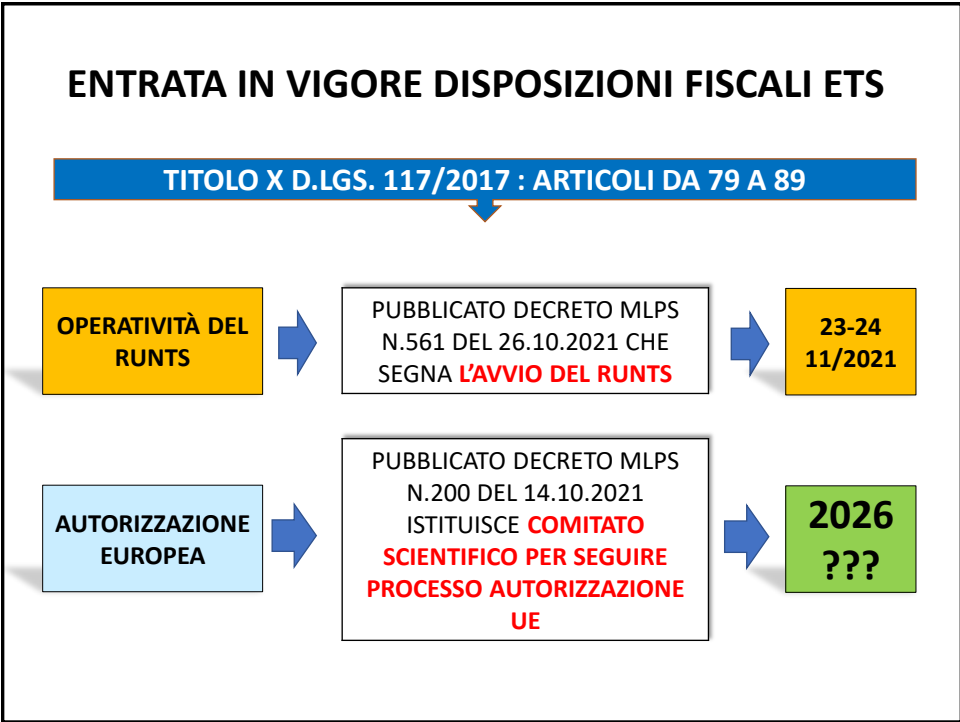
- ☐ dal **periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea** di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque,
- ☐ non prima del **periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro**

- ☐ CIRC. MPLS 13
31.5.2019
- ☐ RM 89 25.10.2019

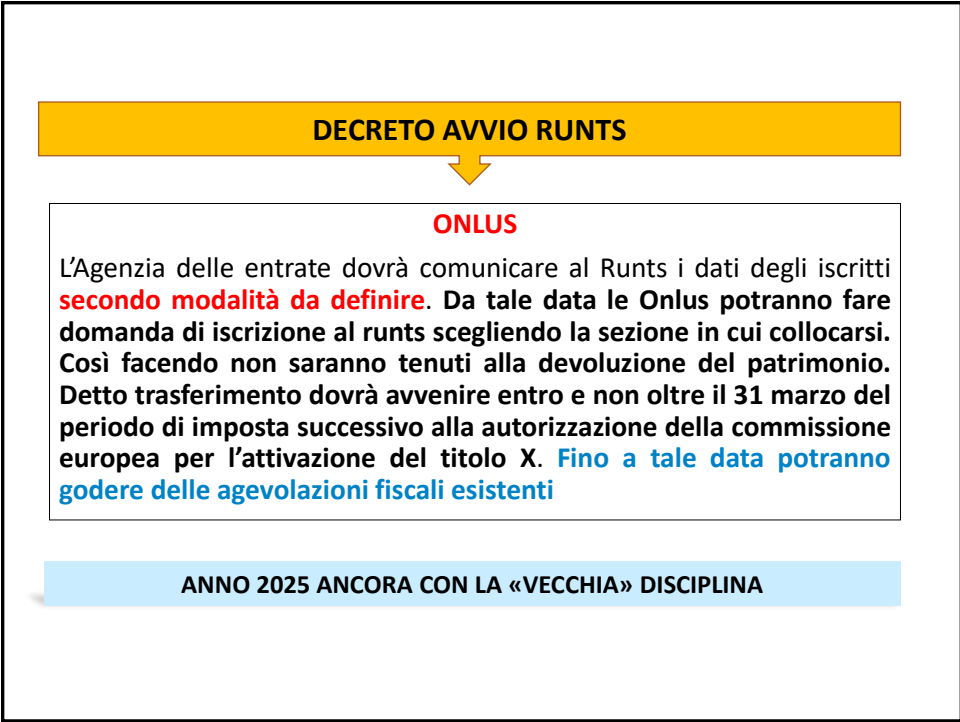


ADEGUAMENTO STATUTI FINO A
ISCRIZIONE RUNTS / RIFORMA IN VIGORE

6



7



8

DECRETO AVVIO RUNTS

ONLUS

Le **onlus associative per «scelta»** dovranno decidere in quale sezione del registro iscriversi.

Le **onlus «di diritto» (odv, coop sociali)** andranno nella sezione corrispondente alla loro natura

Le **fondazioni onlus** potranno diventare imprese sociali o chiedere l'iscrizione nella sezione degli enti filantropici o in quello residuale

9

NOVITA' RECENTI (LEGGE 104/2024)

ART.6 COMMA 1	Anche per gli ETS iscritti nel RASD viene fatta salva l'applicazione della disposizione contenuta dell'art.9 c.1-bis d.lgs. 36/2021 che esclude dal computo delle attività secondarie alcune tipologie di proventi a condizione che gli stessi siano impiegati nell'attività di interesse generale sportiva dilettantistica.
ART.11 COMMA 3	Per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese è efficace ai fini dell'acquisto della personalità giuridica ex art.22 CTS.
ART.13 COMMI 2 - 2BIS (NEW) - 3 E 5	- Viene innalzato da 220 a 300 mila euro il limite entro il quale gli ETS possono redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa - Per gli ETS con entrate non superiori a 60 mila euro è possibile predisporre il rendiconto per cassa con indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata - Viene prevista per gli ETS aventi natura commerciale, diversi dalle imprese sociali, la possibilità di redigere il bilancio secondo gli schemi obbligatori previsti per gli ETS in luogo degli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile.

10

NOVITA' RECENTI (LEGGE 104/2024)	
ART.24 COMMA 4	Viene meglio formulata la disposizione che consente agli ETS costituiti in forma di associazione di prevedere l'espressione del voto in assemblea dei soci sia con modalità elettronica che per corrispondenza.
ART.30 COMMA 2	Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo: - Da 110 a 150 mila euro per il totale dell'attivo - Da 220 a 300 mila euro per il totale delle entrate - Da 5 a 7 unità per i dipendenti occupati in media
ART.31 COMMA 1	Vengono innalzati i limiti al superamento dei quali ricorre l'obbligo di nominare l'Organo di Revisione: - Da 1.100 a 1.500 mila euro per il totale dell'attivo - Da 2.200 a 3.000 mila euro per il totale delle entrate - Da 12 a 20 unità per i dipendenti occupati in media

11

NOVITA' RECENTI (LEGGE 104/2024)	
ART.36 COMMA 1 2° PERIODO	Per le associazioni di promozione sociale viene incrementata da 5 a 20 la percentuale del numero di associati che definisce il numero delle risorse dipendenti o di lavoro autonomo che l'APS può assumere, precisando tuttavia che deve restare ferma la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o aderenti prevista dall'art.35 co.1
ART.41 COMMA 2-BIS (NEW)	Per le reti associative viene disciplinato il caso di riduzione al di sotto del minimo del numero di associativi, prevedendo che il mancato reintegro entro l'anno prevede la cancellazione della rete associativa dalla specifica sezione del Runts
ART.47 COMMA 1	Viene previsto che la domanda di iscrizione nel Runts possa essere fatto anche da un delegato del rappresentante legale dell'ente o della rete associativa a cui l'ente aderisca
ART.48 COMMI 3 E 4	- Viene sostituito il termine del 30 giugno per il deposito dei bilanci nel Runts ora stabilendo un nuovo termine di 180 giorni, con un nuovo termine di 60 giorni dall'approvazione dell'bilancio per gli ETS aventi natura commerciale - Per il caso del mancato o incompleto deposito di atti il termine di 180 giorni previsto per la diffida ad adempiere da parte degli Uffici RUNTS viene ora modificato in un termine non inferiore a 30 giorni

12

NOVITA' RECENTI (LEGGE 104/2024)	
ART.87 COMMA 3	Nella disposizione che disciplina gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS vengono armonizzati i riferimenti al nuovo comma 2-bis dell'art.13 CTS (rendiconto per cassa con entrate/uscite in forma aggregata)
ART.,89 COMMA 15-BIS (NEW)	Viene introdotta la possibilità di iscriversi al Runtis per le associazioni fra militari in congedo e dei pensionati iscritte all'albo di cui al D.P.R. 90/2010, n. 90 (T.U. disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), venendo altresì fornita una specifica definizione di strumentalità ai fini della individuazione delle attività diverse di cui all'art.6 CTS
ART.101 COMMA 8	Vengono aggiunte ulteriori fattispecie alla disposizione che prevede - per le ONLUS - che l'iscrizione nel Runtis non integra ipotesi di scioglimento dell'ente. In particolare, non subiscono le conseguenze negative derivanti dalla perdita della qualifica di ONLUS i Trust dotati di tale qualifica nonché le Onlus che in quanto soggette a direzione e coordinamento di enti pubblici non possono assumere la qualifica di ETS.

13

NOVITA' RECENTI (LEGGE 104/2024)	
Modifiche alla disciplina dell'Impresa Sociale (D.lgs. 112/2017)	
ART.16 COMMA 1 1° PERIODO	Viene rivista in termine fisso e non come tetto massimo la quota del 3% degli utili netti annuali che le imprese sociali devono destinare al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali
Modifiche al D.lgs. 346/1990 (T.U. imposta sulle successioni e donazioni)	
ART.36 COMMA 5-BIS (NEW)	Vengono esclusi dalla responsabilità solidale gli ETS beneficiari di trasferimenti ereditari laddove esonerati dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 346/1990 e dell'art.82 co.2 CTS
Modifiche alle disposizioni del Codice Civile	
ART.705 COMMA 3 (NEW)	Viene introdotta una specifica previsione in tema di apposizione di sigilli e inventario da parte dell'esecutore testamentario quando chiamati all'eredità sono unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed Enti del Terzo Settore (ETS). E' prevista l'emanazione di un Decreto ministeriale per stabilire criteri e modalità della garanzia prevista dal nuovo comma.

14

GLI ETS «DI DIRITTO»

*** * ***

REGIME TRANSITORIO PER ODV, APS E ONLUS

15

REGIME TRANSITORIO ONLUS, ODV E APS

IN VIGORE DAL 1/1/2018

Articolo	Argomento
<u>Articolo 77</u>	Titoli di solidarietà
<u>Articolo 78</u>	Regime fiscale del <i>Social Lending</i>
<u>Articolo 81</u>	<i>Social Bonus</i>
<u>Articolo 82</u>	Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali
<u>Articolo 83</u>	Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali
<u>Articolo 84</u> , comma 2	Esenzione IRES immobili «istituzionali» ODV
<u>Articolo 85</u> , comma 7	Esenzione IRES immobili «istituzionali» APS
<u>Art.102</u> c.1 lett.e) f) g)	Abrogazioni e) <u>articolo 100</u> , comma 2, lettera l), Tuir – Oneri di utilità sociale f) <u>articolo 15</u> , comma 1, lettera i- <i>quater</i>), Tuir – Detrazioni per oneri e) <u>articolo 15</u> , comma 1, lettera i- <i>bis</i>), Tuir – Detrazioni per oneri

NESSUNA DISPOSIZIONE RIGUARDA L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

16

AGEVOLAZIONI IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI LOCALI

CORRETTIVO

ETS (comprese coop sociali) – NO IMPRESE SOCIALI societarie

- ☐ Esenti da ipo-catastali e imposta successioni e donazioni i trasferimenti a titolo gratuito se utilizzati esclusivamente per fini statuari
- ☐ Registro e ipo-catastali fisse per atti costitutivi, modifiche e operazioni straordinarie (esenzione registro per adeguamenti normativi **e per atti ODV**) – **(ECCEZIONE ISI)**
- ☐ Esenti da imposta di bollo qualsiasi atto, documento, certificazione, attestazione, dichiarazione
- ☐ **Enti locali possono deliberare riduzione o esenzione da tributi locali, diversi da IMU e TASI – «REGIME DE MINIMIS»**
- ☐ **Regioni e province autonome possono deliberare riduzione o esenzione da IRAP – «REGIME DE MINIMIS»**
- ☐ ISI non dovuta per eventi svolti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- ☐ Esenzione da tassa CC.GG. per atti e provvedimenti

**RIPRISTINATA ESENZIONE ODV
(NOTA MLPS 4314/2020)**

**REGISTRO FISSO PER ATTI, CONTRATTI,
CONVENZIONI E AIG IN ACCREDITAMENTO CON PA**

17

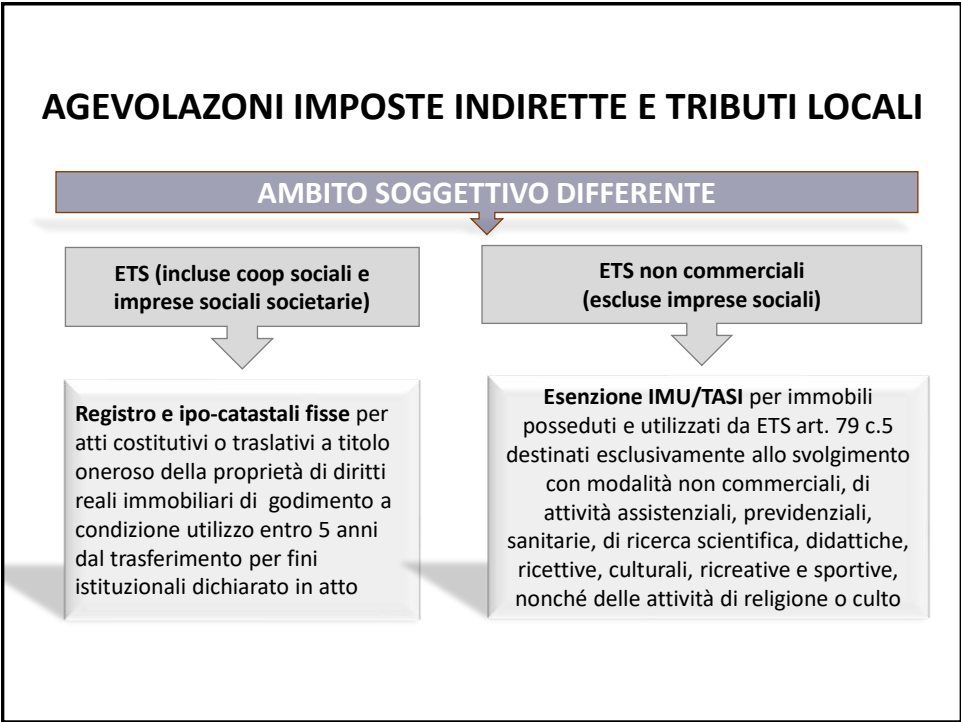
APPLICAZIONE REGIME «DE MINIMIS» (ART.88 CTS)

**AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART.82 COMMI 3 4° PERIODO, 7 E 8
(riduzione/esenzione tributi locali diversi da IMU-TASI e IRAP)**

CORRETTIVO

sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

18



19



20

NUOVA DISCIPLINA EROGAZIONI LIBERALI

DEDUZIONE IRPEF - IRES

CORRETTIVO

- ☐ DA PERSONE FISICHE, ENTI O SOCIETÀ
- ☐ A FAVORE DI ETS **DI CUI ART.82 C.1 CTS**
- ☐ IN DENARO O IN NATURA
- ☐ **DEDUZIONE** NEL LIMITE 10% DEL REDDITO COMPLESSIVO
- ☐ ECCEDENZA RIPORTABILE IN 5 ANNI

ANCHE ETS COMMERCIALI, IMPRESE SOCIALI NON IN FORMA SOCIETARIA E COOP SOCIALI SE UTILIZZANO RISORSE PER ATTIVITÀ STATUTARIA

21

EROGAZIONI LIBERALI IN NATURA

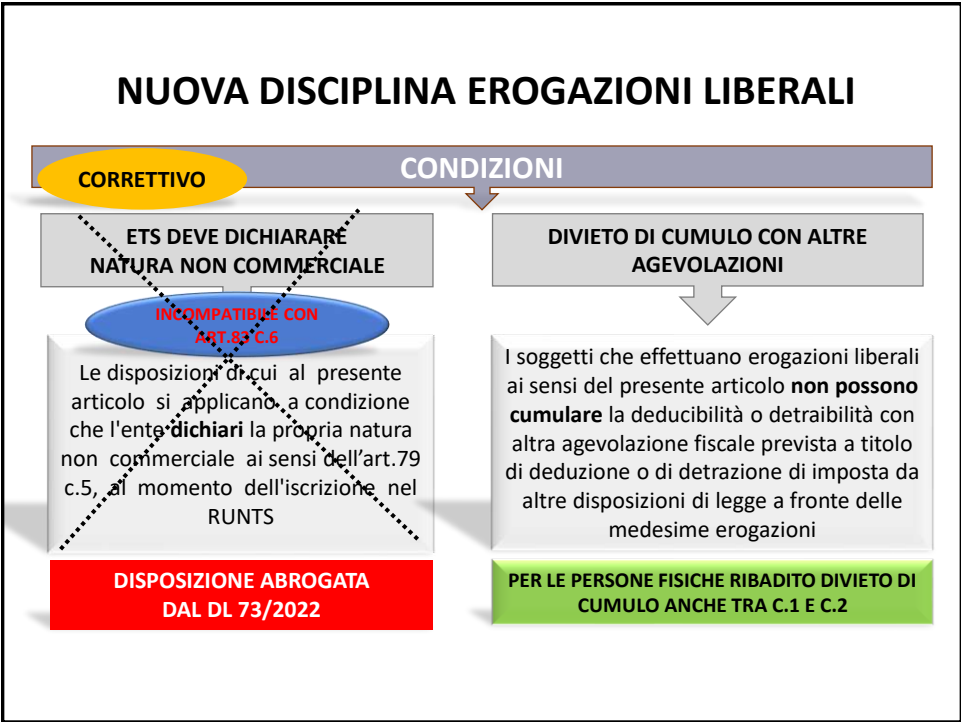
SIA PER DETRAZIONE CHE PER DEDUZIONE

- ☐ INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA BENI IN NATURA
- ☐ CRITERI E MODALITÀ VALORIZZAZIONE LIBERALITÀ

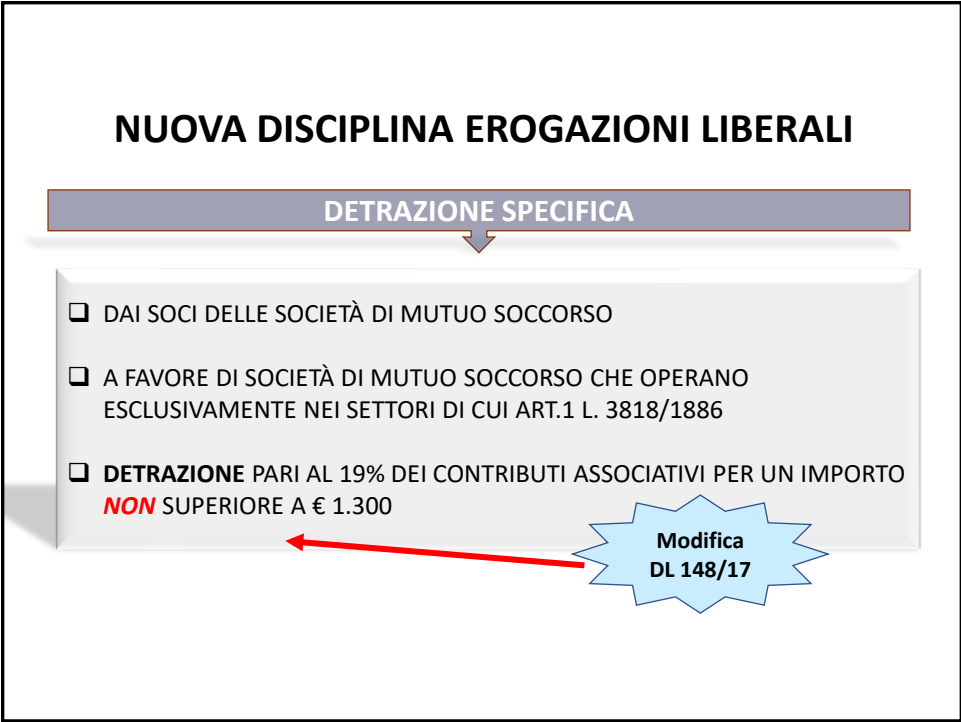
DM LAVORO 28.11.2019

- ☐ CRITERI DIFFERENZIATI PER BENI STRUMENTALI/BENI MERCE/ALTRI BENI
- ☐ RICHIESTA PERIZIA GIURATA PER BENI DI VALORE INDEFINITO O ELEVATO

22



23



24

**LA DISCIPLINA IVA DEGLI
ETS DI «DIRITTO»**

25

LEGGE DI BILANCIO 2022

ENTRATA IN VIGORE



APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO 2024

683. Le **disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies**, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, **si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024** .

26

ART.5 C.15-QUINQUES DL 146/2021

APPLICAZIONE REGIME FORFETTARIO PER ODV-APS



DISCIPLINA TRANSITORIA VALIDA SOLO PER COMPARTO IVA

Il comma 15-quinques precisa che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore, le **organizzazioni di volontariato (ODV)** e le **associazioni di promozione sociale (APS)** che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

DISPOSIZIONE IN VIGORE GIA' DAL 1° GENNAIO 2024 → DUBBI DI «TENUTA» COMUNITARIA

VIDEOFORUM 19.09.2024 : IL REGIME HA CARATTERE OPZIONALE E NON COSTITUISCE UN OBBLIGO (REGOLE 442/1997 ?)

27

NUOVO REGIME FORFETTARIO IVA PER ODV-APS

LA SITUAZIONE DELLE ODV - QUANDO CONVIENE APPLICARLO ?



ARTICOLO 8 LEGGE 266/1991

COMMA 2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 [ISTITUZIONALI], costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni **ne' prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto**; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

COMMA 4. I proventi derivanti da **attività commerciali e produttive marginali** non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato (DM 25/05/1995)

RESTANO FUORI SOLO LE ATTIVITA' «NON MARGINALI» - DIFFICOLTA' APPLICATIVE

28

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

LE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI



- a. attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b. attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c. cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d. attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e. *attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.*

2. Le attività devono essere svolte:
- a. in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;
 - b. senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa
 - 3. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.

29

IL CASO DELLE ONLUS

LE DISPOSIZIONI PRESENTI NEL CTS



La riforma del Terzo settore **non ha introdotto una disciplina IVA specifica** per gli ETS, fatta eccezione del regime forfettario previsto per le attività commerciali svolte dalle ODV e dalle APS dall'art.86 CTS.

il CTS ha apportato alcune modifiche alle disposizioni del decreto IVA, fra le quali emergono quelle finalizzate al **coordinamento** con la prossima abrogazione del regime ONLUS → **CONTENUTE NELL'ARTICOLO 89 CTS**

I documenti di prassi amministrativa vincolerebbero la fruibilità dei regimi di esenzione IVA oggi destinati alle ONLUS all'acquisizione e conservazione da parte di detti soggetti della natura di Ente del Terzo Settore (ETS) **non commerciale**.
Detti regimi di esenzione verrebbero viceversa meno per tutte quelle ONLUS che dovessero scegliere di iscriversi al RUNTS come imprese sociali o altri ETS di natura commerciale

30

IL CASO DELLE ONLUS

IL PASSAGGIO AL MONDO ETS

per le attuali ONLUS **l'art.101 co.8 CTS (*)** ha sancito il **principio di continuità dell'ente** nonostante l'evoluzione dell'organizzazione e della relativa struttura in uno degli ETS disciplinati nel CTS

la perdita della qualifica di ONLUS a seguito dell'iscrizione nel RUNTS **non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell'art.10 co.1 lettera f) d.lgs. 460/1997 e art.4 co.7 lettera b) DPR 633/1972.
In tal caso, l'ente dovrà unicamente decidere come modificare il proprio statuto in funzione della categoria di ETS prescelta e procedere alla relativa iscrizione. Viceversa, laddove l'ente non opti per l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, continuerà a esistere e a operare applicando, ai fini fiscali, le disposizioni normative del Tuir. Tali enti, tuttavia, perdendo la qualifica di ONLUS, saranno tenuti alla devoluzione del patrimonio.

DEVOLUZIONE SOLO PER INCREMENTI PATRIMONIALI SUCCESSIVI
(C.M. 59/E/2007 – **NOTA MLPS 11508 DEL 08.08.2024**)

(*) NON PERDONO LA QUALIFICA DI ONLUS NEMMENO CHI NON PUO' DIVENTARE ETS PERCHE' SOGGETTO A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI ORGANI DELLA P.A. (ART.101 C.8 L. 104/2024)

31

IL CASO DELLE ONLUS

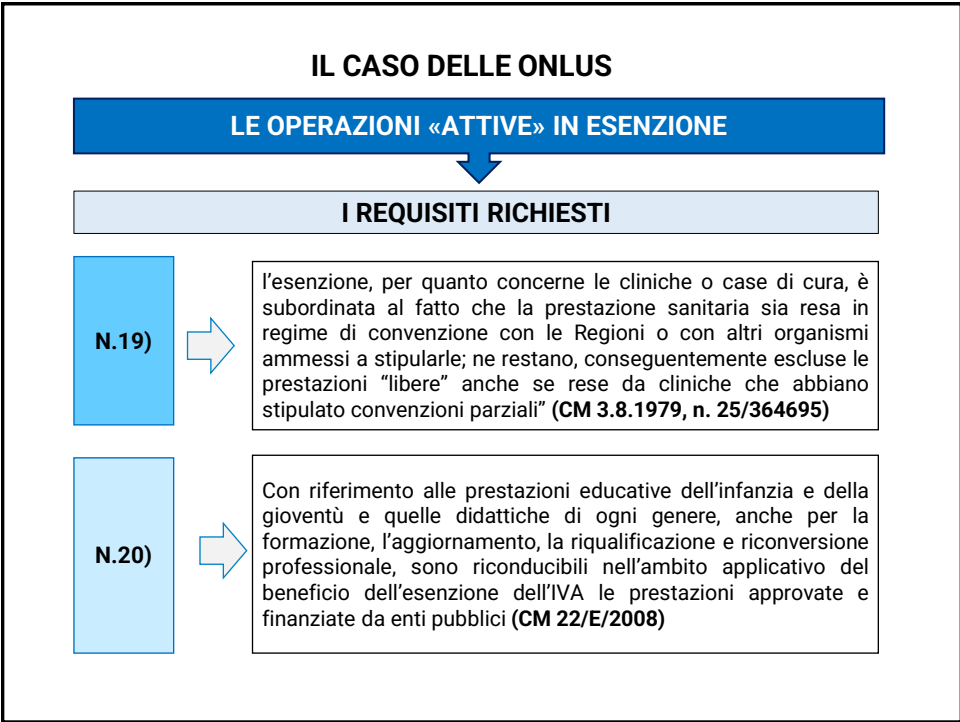
LE OPERAZIONI «ATTIVE» IN ESENZIONE

ART.14 D.LGS. 460/97 → MODIFICA ART.10 DPR 633/1972

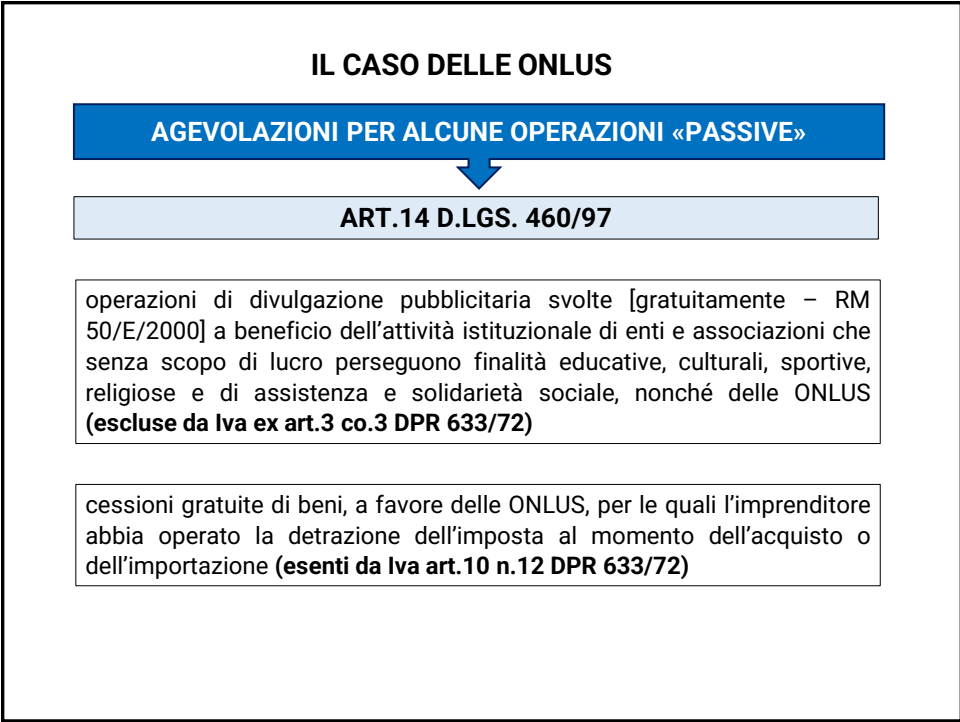
15) prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati;
19) prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati;
27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale elavorativo..

TRANNE N. 15) IVA 5% PER COOP SOCIALI (CM 31/E/2016 – INTERPELLO 240/E/2019)

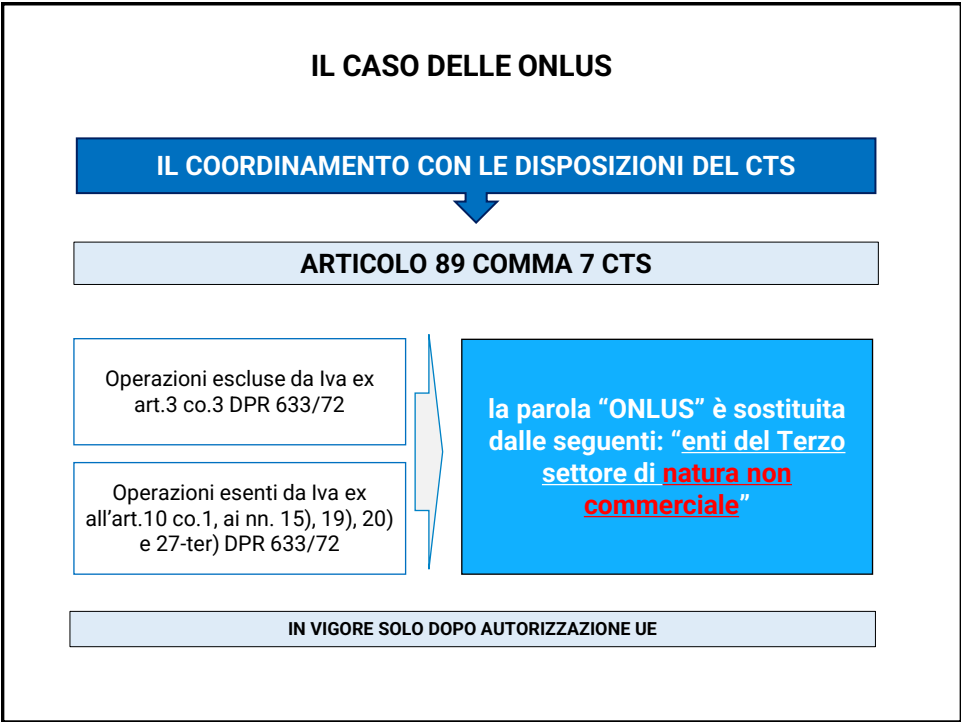
32



33



34



35



36

IL CASO DELLE ONLUS

IL COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI DEL CTS



PROPOSTE DI MODIFICA DA DOCUMENTO FNC 21.03.2024

- ☐ riproporre l'intervento modificativo dell'articolo 89, comma 7, del CTS, già proposto dal Governo in sede di correttivo al CTS, finalizzato a estendere l'ambito di applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 10, comma 1, nn. 15), 19), 20) e 27-ter), del d.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo la sostituzione della parola "ONLUS" con "enti del Terzo settore, escluse le cooperative sociali, nonché le imprese sociali costituite in forma di società".

- ☐ ipotizzare un intervento di revisione e razionalizzazione volto ad armonizzare il regime IVA delle imprese sociali con quello già previsto per le cooperative sociali; prevedendo l'applicazione, anche a tali soggetti, dell'aliquota IVA agevolata al 5% per le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali svolte nei confronti delle categorie di soggetti di cui al n. 27-ter), dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.

37

LE NOVITA' IVA 2025 ... SALVO PROROGA

38

IL PASSAGGIO DA ESCLUSIONE A ESENZIONE PER GLI ETS

ENTRATA IN VIGORE DIFFERITA AL 1/1/2025

CONVERSIONE IN LEGGE (L. 18/2024) DEL
DECRETO «MILLEPROROGHE» (D.L. 215/2023)

a) la parola: «15-quater» è soppressa

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le **disposizioni di cui al comma 15-quater** del medesimo articolo 5 del decreto-legge n.146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, **si applicano a decorrere dal 1° GENNAIO 2025**»

 Euroconference

FORMAZIONE SPECIALISTICA

39

ART.5 C.15-QUATER LETT.A) N.1) DL 146/2021

SOPPRIME ULTIMO PERIODO C.4 ART.4 DPR 633/1972

LA DISPOSIZIONE ABROGATA

Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, **ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un' unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.**

RIMANE DECOMMERCIALIZZAZIONE AI FINI REDDITUALI

 Euroconference

FORMAZIONE SPECIALISTICA

40

20

ART.5 C.15-QUATER LETT.A) N.1) DL 146/2021

RIMANE PRIMO PERIODO C.4 ART.4 DPR 633/1972



VENGONO PERTANTO CONSIDERATE SEMPRE COMMERCIALI

le cessioni effettuate nell'esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'esercizio di attività commerciali o agricole ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto anche quelle prestazioni (escluse dal testo vigente dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972) effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

ART.5 C.15-QUATER LETT.B) 1° PERIODO N.1) DL 146/2021

INSERISCE UN QUARTO COMMA ALL'ART.10 DPR 633/1972



A condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA

- ☐ le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

ART.5 C.15-QUATER LETT.B) 2° E 3° PERIODO DL 146/2021

INSERISCE UN QUINTO E SESTO COMMA ALL'ART.10 DPR 633/1972



**RICHIESTI SPECIFICI REQUISITI STATUTARI IN SOSTITUZIONE DEGLI
ABROGATI CC.7-8 ART.4 DPR 633**

- ☐ **DIVIETO DISTRIBUZIONE ANCHE INDIRETTA DI UTILI**
- 1) OBBLIGO DEVOLUZIONE PATRIMONIO**
- 2) DISCIPLINA UNIFORME RAPPORTO ASSOCIATIVO**
- 3) OBBLIGO REDAZIONE E APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO ANNUALE**
- 4) ELEGGIBILITÀ LIBERA ORGANI AMMINISTRATIVI E PRINCIPIO VOTO SINGOLO**
- 5) INTRASMISSIBILITÀ TRA VIVI QUOTA ASSOCIATIVA E NON RIVALUTABILITÀ**

**DISPOSIZIONI NN. 2) E 4) NON SI APPLICANO AD ASSOCIAZIONI RELIGIOSE, POLITICHE,
SINDACALI E DI CATEGORIA**

**DISAPPLICAZIONI PER GLI ETS
(IN ATTESA DELLA UE)**

DISPOSIZIONI NON PIÙ APPLICABILI AGLI ETS (ART.89 CTS)

- ☐ ART.143 C.3 – DECOMMERCIALIZZAZIONE PROVENTI RACCOLTA FONDI E CONTRIBUTI
- ☐ ART. 144 C.2 – OBBLIGO TENUTA CONTABILITÀ SEPARATA
- ☐ ART.144 C.5 – DETERMINAZIONE SPESE LAVORO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI ENTI RELIGIOSI
- ☐ ART.144 C.6 –ESONERO CONTABILITÀ SEPARATA PER ENTI CON CONTABILITÀ PUBBLICA
- ☐ ART.145 – REGIME FORFETTARIO (eccezione enti religiosi ETS per attività art.6)
- ☐ **ART.148 – DISCIPLINA FISCALE ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO**
- ☐ ART.149 – PERDITA QUALIFICA ENTE NON COMMERCIALE

45

REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR)

PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI (art. 143 comma 3)

- 1) occasionali raccolte pubbliche di fondi
- 2) contributi per lo svolgimento di attività in convenzione

46

REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR)

RACCOLTA PUBBLICA FONDI

- deve essere pubblica, con ciò intendendosi che si deve rivolgere a una massa indistinta di soggetti
- deve essere occasionale
- può avvenire anche mediante l'offerta ai sovventori di *beni, purché di modico valore, o servizi*
- deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

47

REDDITO COMPLESSIVO (ART. 143 TUIR)

CONTRIBUTI DA ATTIVITÀ IN CONVENZIONE

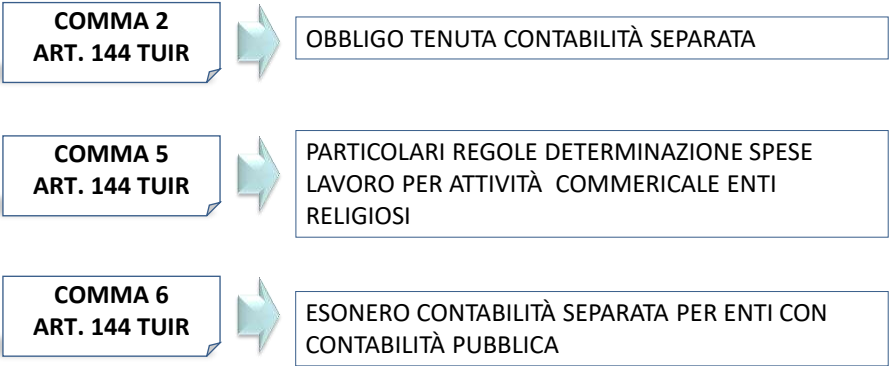
ESCLUSIONE VALE SOLO AI FINI REDDITUALI E NON IVA

- attività deve avere finalità sociali
- attività deve essere conforme alle finalità istituzionali dell'ente

DUBBIO : trattamento da riservare ai proventi privati, spesso complementari rispetto ai finanziamenti pubblici, comunque necessari per coprire integralmente i costi del servizio (si pensi, ad esempio, a una casa di riposo che riceve dalla Regione il finanziamento per l'attività assistenziale, in base alla convenzione, e, inoltre, incassa dagli ospiti le rette necessarie per raggiungere il pareggio di bilancio)

48

DETERMINAZIONE DEL REDDITO



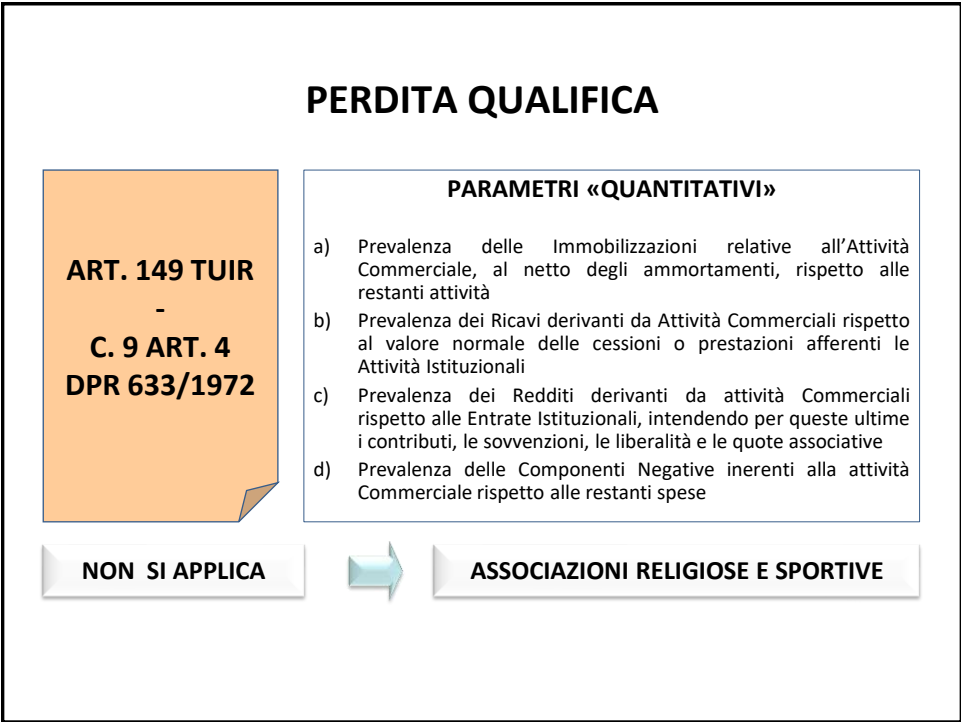
49

REGIME FORFETTARIO ENC (ART. 145 TUIR)

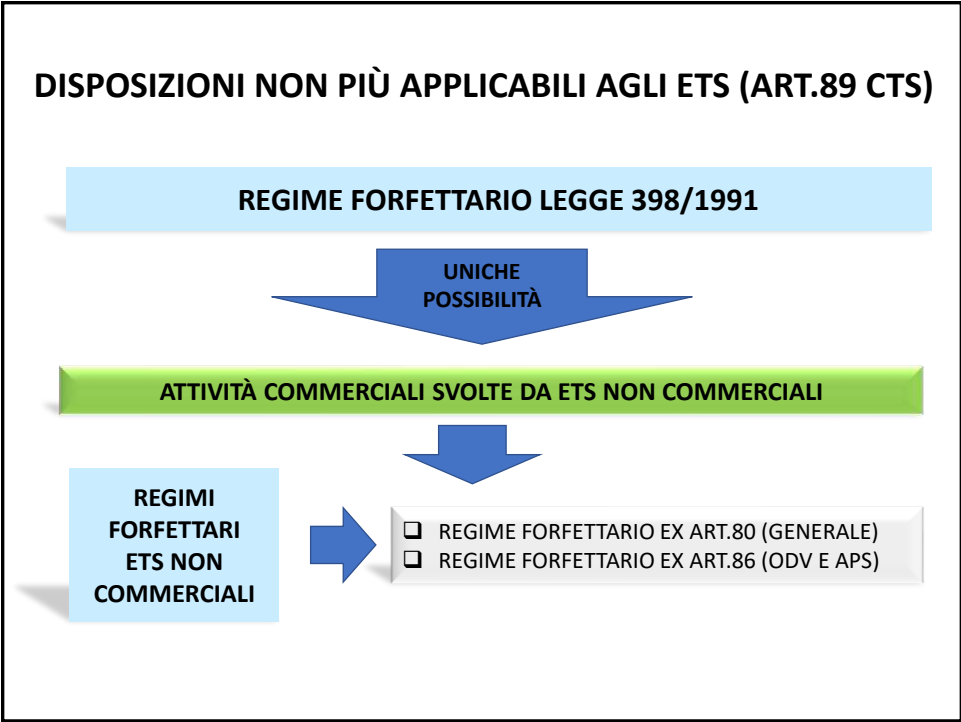
TIPO ATTIVITÀ	SCAGLIONI DI RICAVI	COEFFICIENTE REDDITIVITÀ
PRESTAZIONI DI SERVIZI	FINO A € 15.493,71	15%
	OLTRE € 15.493,71 E FINO A € 309.874,14	25%
ALTRE ATTIVITÀ	FINO A € 25.822,84	10%
	OLTRE € 25.822,84 E FINO A € 516.456,90	15%

NESSUNA AGEVOLAZIONE AI FINI IVA

50



51



52

DISPOSIZIONI NON PIÙ APPLICABILI AGLI ETS (ART.89 CTS)

- ❑ **ART.3 C.1-2 D.LGS. 346/1990** – ESENZIONE DA IMPOSTA SUCCESSIONI E DONAZIONI PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- ❑ **ART. 1 C.2 D.LGS. 347/1990** – ESENZIONE DA IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- ❑ **ART.10 C.3 D.LGS. 347/1990** – ESENZIONE DA IMPOSTA CATASTALE PER VOLTURE RELATIVE A TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
- ❑ **ART.6 DPR 601/1973** – **RIDUZIONE 50% IRES PER TALUNI ENTI**

eccezione enti religiosi ETS per attività art.6

53

DISPOSIZIONI NON PIÙ APPLICABILI AGLI ETS (ART.94 CTS)

ESONERO DA COMPILAZIONE MODELLO EAS



«Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30»

LA PREVISIONE NON E' CONTENUTA NEL TITOLO X – è già applicabile ?

54

IL PARADIGMA DELLE ATTIVITÀ NEGLI ETS

55



56

LE ATTIVITÀ DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- 1. **ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (ART.5 CTS):** attività esclusiva o principale
- 2. **ATTIVITÀ DIVERSE (art.6 CTS):** attività secondaria e strumentale delle attività di interesse generale
- 3. **ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI (art.7 c.1 CTS):** il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva

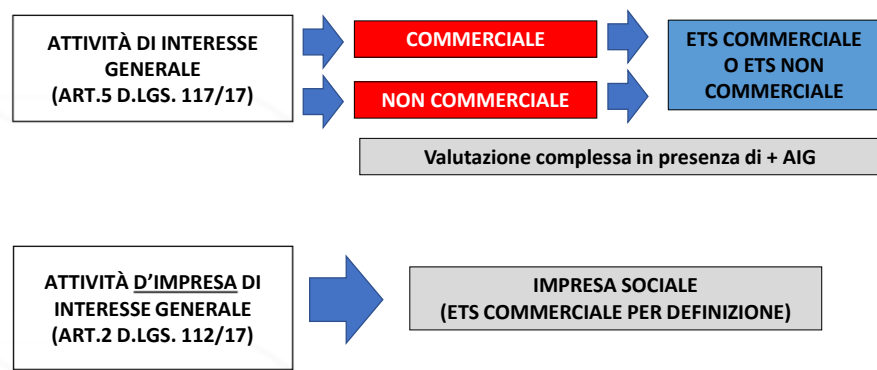


LINEE GUIDA APPROVATE CON DM 9/6/2022 (GU 170 DEL 22.7.2022)

Art. 7 c. 2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, **in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore**”.

57

IL NUOVO PARADIGMA DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE



58

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (AIG)

ART.5 D.LGS. 117/2017

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) **ricerca scientifica di particolare interesse sociale;**

59

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ART.5 D.LGS. 117/2017

- i) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;**
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) **organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;**
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale**, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

60

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

ART.5 D.LGS. 117/2017

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;**
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

61

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (AIG) E STATUTI

NOTA MLPS 3650 DEL 12.04.2019 - NOTA MLPS 4477 DEL 22.05.2020 (RETI)

NO A STATUTI NEI QUALI RISULTANO CONTEMPLATE TUTTE LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.5

Ciò significa che **l'oggetto sociale**, anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del Terzo settore, delle loro caratteristiche e del loro operato, **non può risultare indefinito**. E' quel che avviene in caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all'articolo 5: non si tratta di un (malinteso) esercizio di autonomia ma del mancato rispetto (quantunque involontario) del principio di trasparenza, in primo luogo a danno di coloro cui è precluso aderire "ad una compagine di cui siano chiaramente individuate (e ragionevolmente collegate tra loro) attività e finalità".

NOTA MLPS 11379
DEL 4.8.2022

CHIARITE LE NOZIONI DI «INTERESSE SOCIALE» E DI
«PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE»

62

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE (AIG)

LE PIU' RICORRENTI PER IL MONDO SPORTIVO / CULTURALE

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**

NOTA MLPS 11379 4.8.2022

DEFINIZIONE DI «INTERESSE SOCIALE» E «PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE»

63

NATURA DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

CORRETTIVO

CRITERIO GENERALE (COMMA 2 ART.79)

SONO NON COMMERCIALI LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, ANCHE IN CONVENZIONE, SVOLTE A TITOLO GRATUITO O DIETRO VERSAMENTO DI CORRISPETTIVI CHE NON SUPERANO I **COSTI EFFETTIVI** (TENENDO CONTO DI EVTL. CONTRIBUTI)

SOGLIA TOLLERANZA
6%

"I costi effettivi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari"

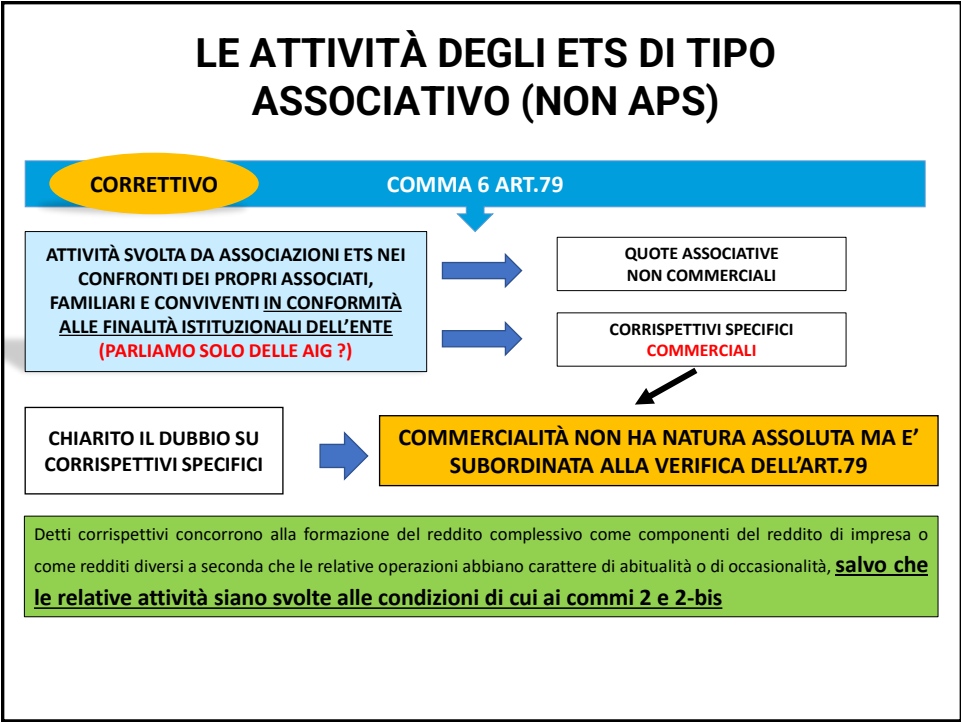
«COMMA 2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre **3** periodi d'imposta consecutivi».

64

32



65



66

LE ATTIVITÀ DIVERSE

ART.6 D.LGS. 117/2017

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui

all'articolo 5, **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale**, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

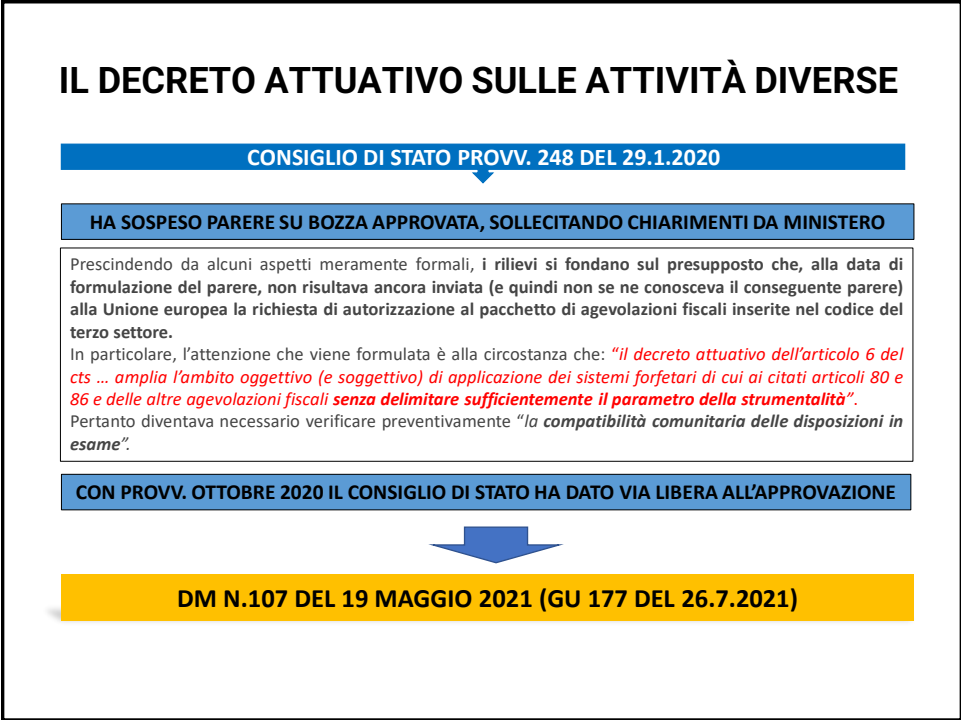
67

ATTIVITÀ DIVERSE E STATUTI

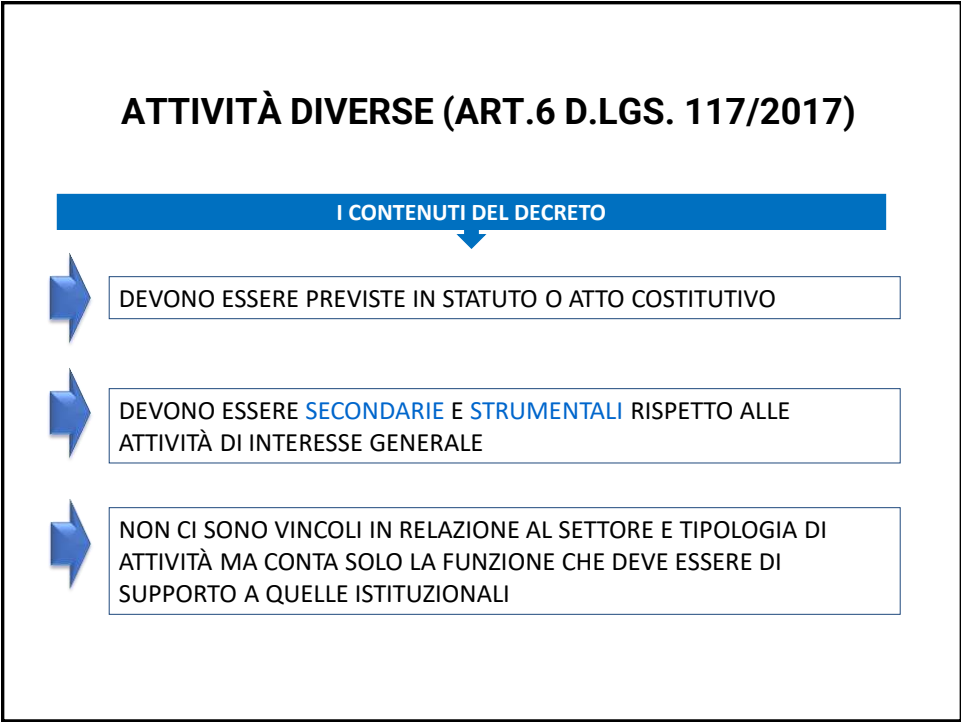
Circolare del MLPS 27 dicembre 2018, n. 20

- ☐ lo statuto dell'ETS non necessariamente deve individuare specificamente l'oggetto delle attività diverse che sono quindi indipendenti dal medesimo
- ☐ l'indicazione delle attività esperibili può essere definita dall'organo a cui l'ente, in ogni caso, deve attribuire tale competenza
- ☐ Il nesso di strumentalità è quindi visto come attenuato, riducendosi al limite ad una mera capacità delle attività secondarie di fornire un autofinanziamento all'attività prevalente di interesse generale.
- ☐ Non è, quindi, il tipo di attività a fare la differenza ma solo la loro funzione, che mira a sostenere, supportare, promuovere e agevolare il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di terzo settore.

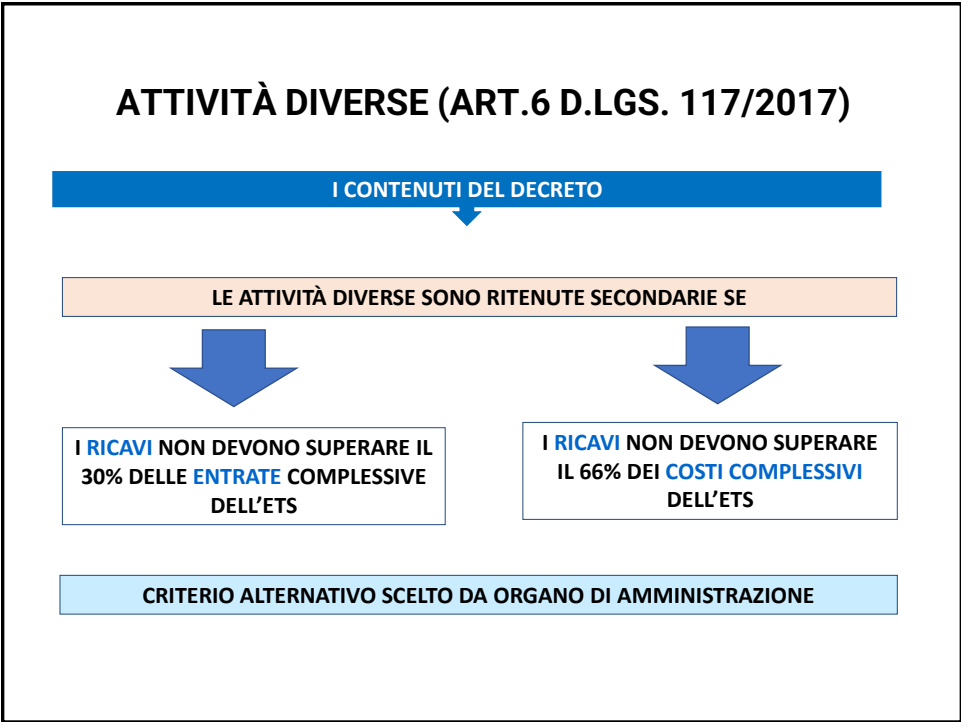
68



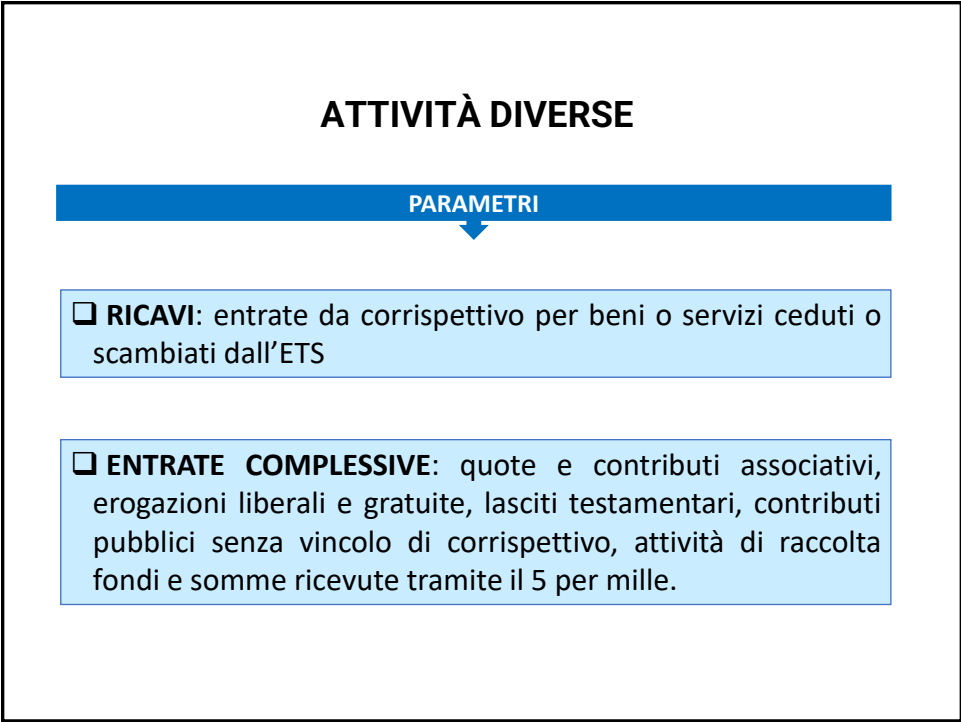
69



70



71



72

ATTIVITÀ DIVERSE

PARAMETRI

☐ **COSTI COMPLESSIVI:** comprendono il costo figurativo dell'impiego dei volontari iscritti nel registro dedicato previsto dal codice del terzo settore.

Il calcolo dipende dall'applicazione alle ore di attività effettivamente svolte della retribuzione oraria lorda prevista per la stessa qualifica dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali definiti all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015.

Si considerano costi, inoltre:

- ☐ le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi per il loro valore normale
- ☐ la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati per lo svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto

73

ATTIVITÀ DIVERSE

CONSEGUENZE IN CASO DI SUPERAMENTO SOGLIE



OBBLIGO SEGNALAZIONE AL RUNTS ENTRO 30 GG. DA APPROVAZIONE BILANCIO



IN CASO DI SUPERAMENTO, OBBLIGO PER L'ANNO SUCCESSIVO DI RECUPERARE LO SCOSTAMENTO VERIFICATOSI NELL'ANNO PRECEDENTE



CANCELLAZIONE DAL RUNTS NEI CASI DI MANCATA SEGNALAZIONE O DI MANCATO RECUPERO DELLO SCOSTAMENTO NELL'ANNO SUCCESSIVO

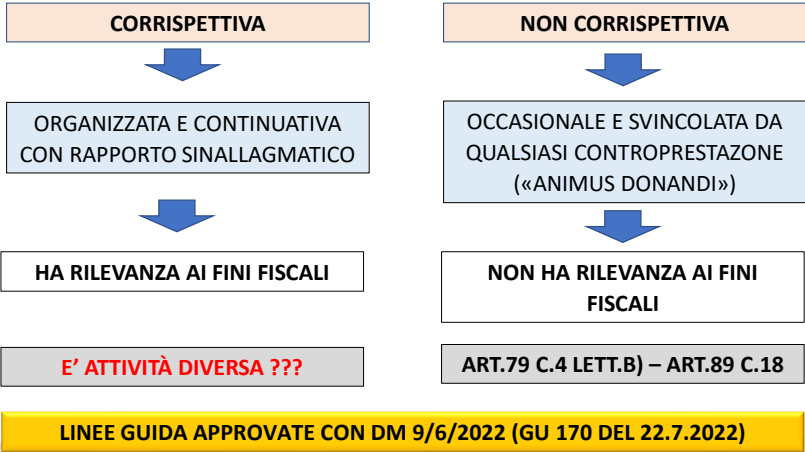
74

LE «CONTRADDIZIONI» NORMATIVE SULLE
ATTIVITÀ DIVERSE

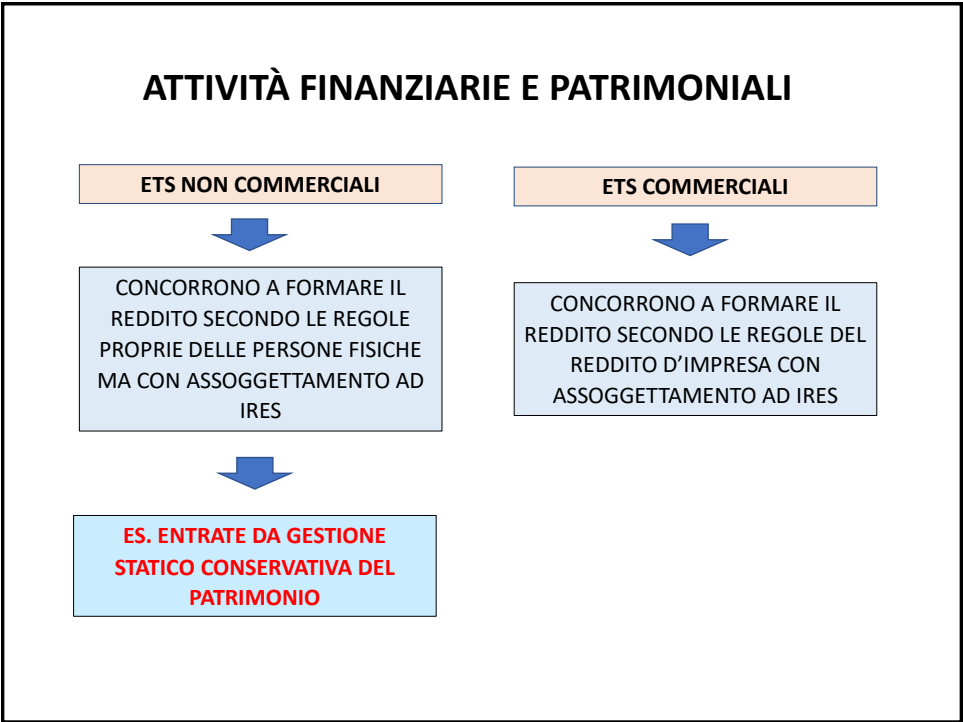


75

ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI



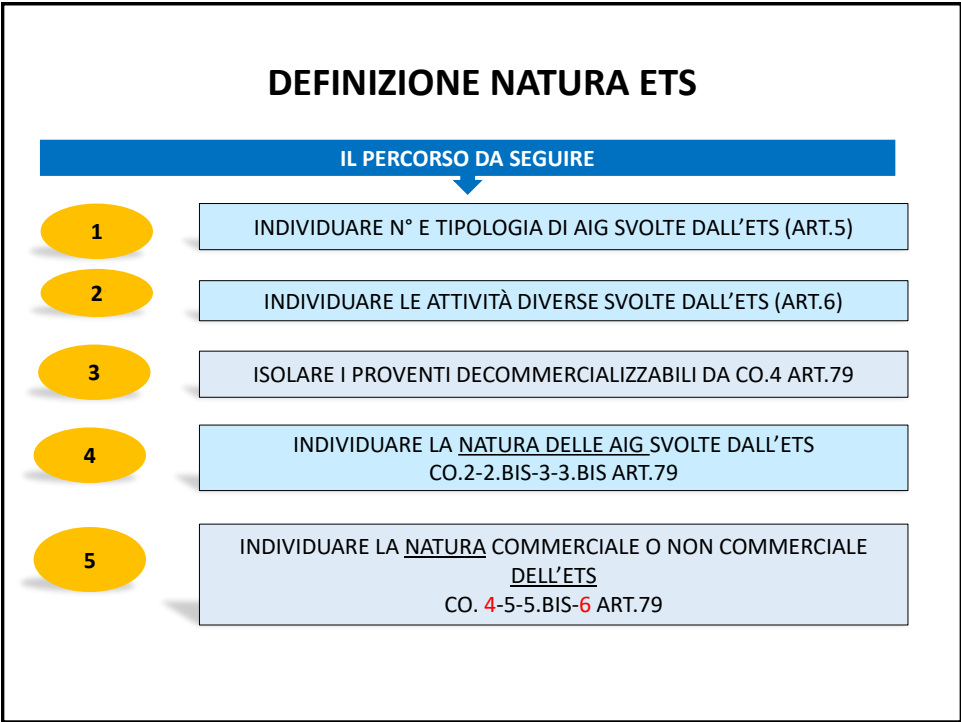
76



77



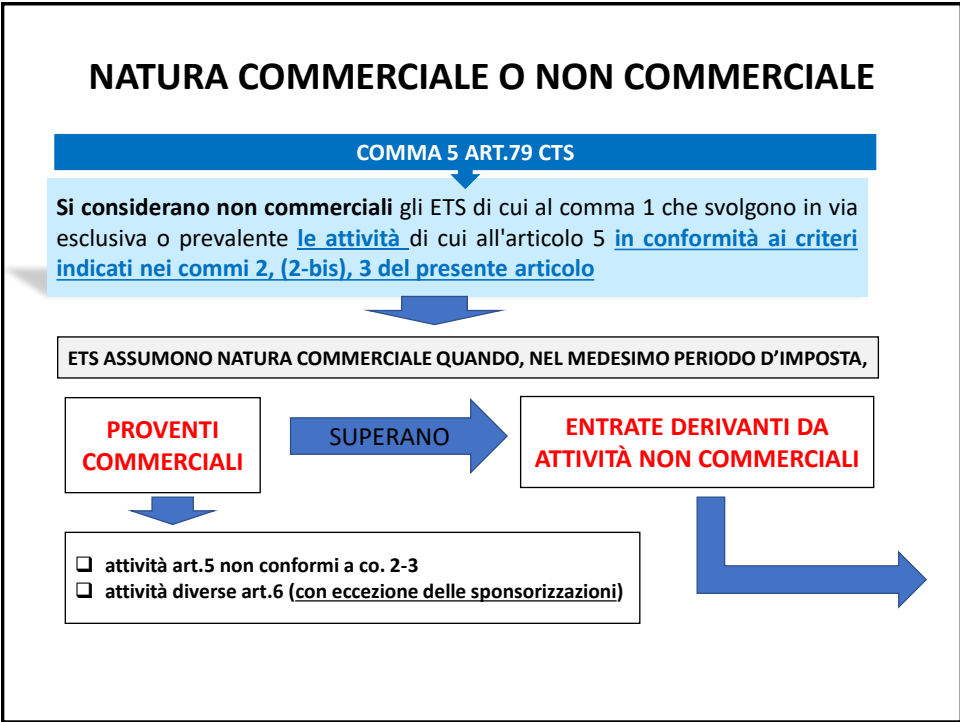
78



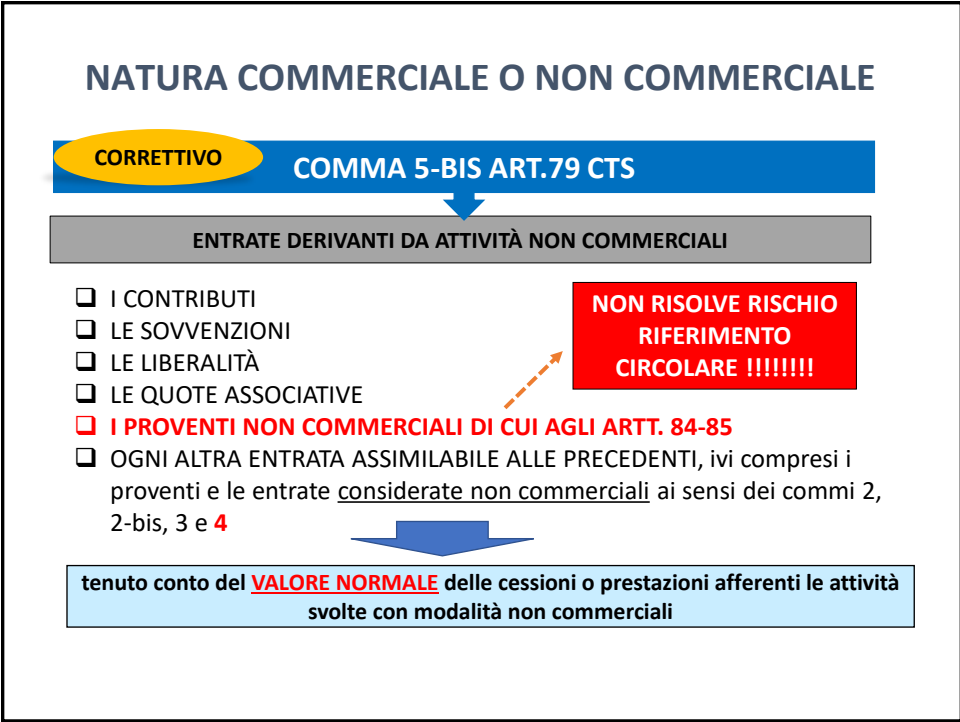
79



80



81



82

CORRETTIVO

PIATTO A

NON COMMERCIALE PROVENTI

☐ Attività di interesse generale svolte nel rispetto del c.2 (attività svolte con modalità non commerciali)

☐ Contributi, sovvenzioni liberalità, quote associative, **I PROVENTI NON COMMERCIALIZZATI DI CUI AGLI ARTT. 84-85**

☐ Valore normale delle cessioni gratuite (proventi figurativi)

PIATTO B

COMMERCIALE RICAVI

☐ Attività di interesse generale non svolte nel rispetto del c.2 (attività svolte con modalità commerciali)

☐ **Attività diverse (non considero le sponsorizzazioni)**

IL DUBBIO NON ANCORA RISOLTO

A. I PROVENTI DI CUI ALL'ART. 79, C.4, CONCORRONO O NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA NATURA DELL'ENTE?

B. VALE LA NON IMPONIBILITÀ AI SENSI DEL COMMA 4, ART. 79 O LA NON COMMERCIALITÀ AI SENSI DEL COMMA 5-BIS DELL'ART. 79?

83

CORRETTIVO

MUTAMENTO QUALIFICA DI ETS

COMMA 5-TER ART.79 CTS

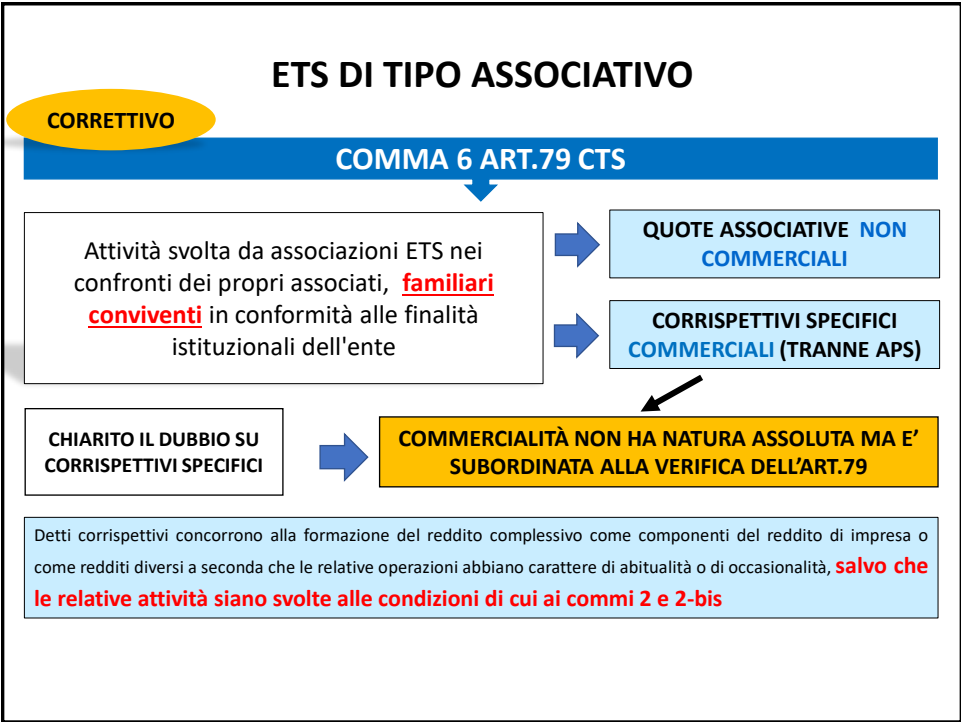
CAMBIO DI QUALIFICA

Il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale

EFFETTI MITIGATI IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

"Per i due periodi d'imposta successivi al termine fissato dall'articolo 104 comma 2, il mutamento di qualifica, da ente del Terzo settore commerciale a ente del Terzo settore non commerciale o da ente del Terzo settore non commerciale a ente del Terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica"

84



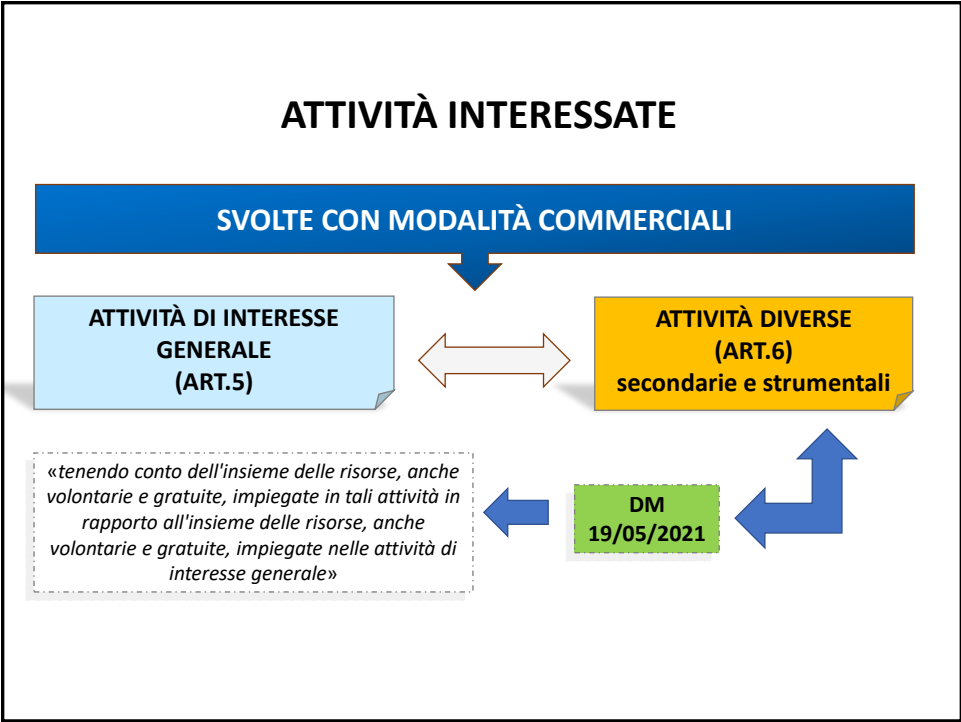
85



86



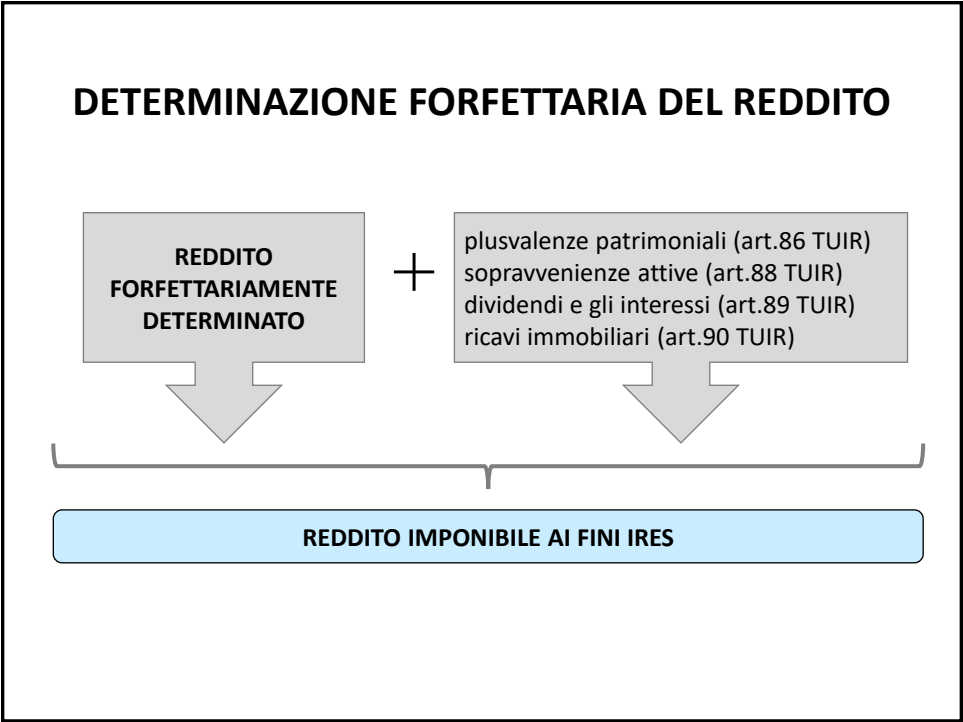
87



88



89



90

OPZIONI E REVOCHE

Commi 3 e 4

Conferma delle regole generali previste dall'ordinamento tributario

l'opzione va esercitata in sede di dichiarazione di inizio attività per gli ETS di nuova costituzione mentre per gli enti già esistenti la stessa potrà essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (verosimilmente allegando il quadro VO) secondo le logiche del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 442/1997 e cioè con effetti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'opzione è esercitata.

91

ESCLUSIONI

Comma 7

- ☐ DISCIPLINA DEGLI STUDI DI SETTORE
- ☐ DISCIPLINA DEI PARAMETRI
- ☐ DISCIPLINA DEGLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

IMPOSTA SUL
VALORE
AGGIUNTO

NESSUNA AGEVOLAZIONE È PREVISTA AI
FINI IVA, CHE QUINDI VA DETERMINATA
SECONDO LE MODALITÀ ORDINARIE

92

DISCIPLINA SPECIALE ODV

93

PREVISIONE NON COMMERCIALITÀ SPECIFICA ODV

OLTRE ALLE ATTIVITÀ DI CUI AI COMMI 2 E 3 ART.79

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
- b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

SVOLTE SENZA L'IMPIEGO DI MEZZI PROFESSIONALMENTE ORGANIZZATI

DOVE COLLOCARE QUESTI PROVENTI DECOMMERCIALIZZATI ?

94

IMMOBILI «ISTITUZIONALI» DELLE ODV

CORRETTIVO

ESENZIONE DA IRES

I redditi degli immobili, destinati **in via esclusiva** allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono **esenti** dall'imposta sul reddito delle società

SI APPLICA ANCHE AGLI «ENTI FILATROPICI»

95

DISCIPLINA FISCALE APS - SOMS

96

**PREVISIONE NON COMMERCIALITÀ SPECIFICA
APS-SOMS**

CORRETTIVO

CORRISPETTIVI SPECIFICI (comma 1)

1. **Non si considerano commerciali** le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, **dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi**, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti **e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali**, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).3

ANALOGIA CON ART.20 L.383/00 E ART.148 C.3 TUIR

97

PREVISIONE NON COMMERCIALITÀ SPECIFICA APS

CESSIONE PUBBLICAZIONI A TERZI (comma 2)

Non si considerano, altresì, commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli **associati e ai familiari conviventi degli stessi** verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali.

**ANALOGIA CON PREVISIONE
CONTENUTA NEL C.3 ART.148 TUIR**



**AGGIUNTI I FAMILIARI
CONVIVENTI**

98

PREVISIONE COMMERCIALITÀ SPECIFICA APS

ATTIVITÀ OGGETTIVAMENTE COMMERCIALI (comma 3)

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si considerano comunque commerciali, ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività':

- a) gestione di spacci aziendali e di mense;
- b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) pubblicità commerciale;
- e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

RIPRODUCE PREVISIONI CONTENUTE NEL C.4 ART.148 TUIR

99

PREVISIONE NON COMMERCIALITÀ SPECIFICA APS

DEROGHE ALLA COMMERCIALITÀ (comma 4)

CORRETTIVO

associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno

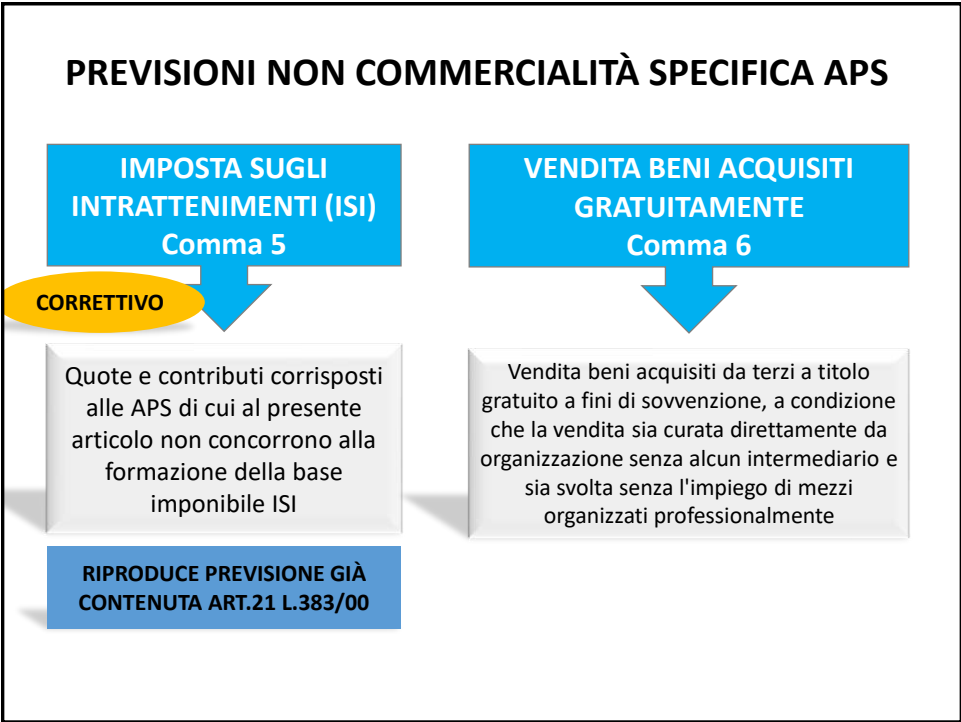
- ☐ somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari
- ☐ organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

- ☐ in diretta attuazione degli scopi istituzionali
- ☐ **non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi (NOVITÀ)**

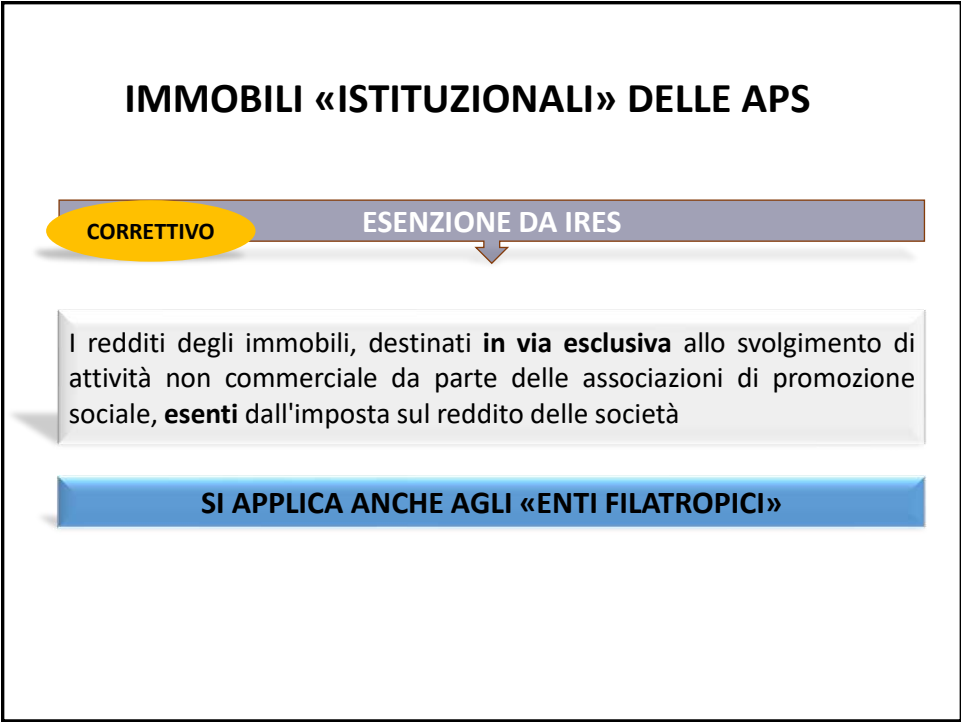
ANALOGIA CON PREVISIONE CONTENUTA NEL C.5 ART.148 TUIR

RECEPISCE INDICAZIONI GIURISPRUDENZA

100



101



102

REGIME FORFETTARIO «SPECIALE» PER OVD E APS

103

REGIME FORFETTARIO ODV-APS EX ART.86 CTS

REQUISITI

**SOGGETTI
INTERESSATI**

ODV e APS iscritte nelle rispettive sezioni speciali del registro nazionale del terzo settore, sia che abbiano natura commerciale o non commerciale

LIMITE DI RICAVI

Ricavi percepiti nel periodo d'imposta precedente, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a € 130.000 (o diversa soglia autorizzata da Consiglio UE in sede di rinnovo della decisione al 31.12.2019 o soglia eventualmente armonizzata in sede UE)

IN VIGORE SOLO DOPO AUTORIZZAZIONE UE

104

REGIME FORFETTARIO ODV-APS EX ART.86 CTS

ADEMPIMENTI ED ESONERI AI FINI IVA

- ☐ assenza di rivalsa per le operazioni nazionali
- ☐ divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata su tutti gli acquisti, nazionali ed esteri
- ☐ applicazione art.41 c.2-bis DL 331/93 per cessioni intracomunitarie di beni
- ☐ applicazione art.38 c.5 lettera c) DL 331/93 per acquisti intracomunitari di beni
- ☐ applicazione art.7-ter e seguenti per prestazioni rese e ricevute da non residenti
- ☐ applicazione ordinarie disposizioni Iva per importazioni, esportazioni e operazioni assimilate con impossibilità di avvalersi delle lettere di intento

IN VIGORE SOLO DOPO AUTORIZZAZIONE UE

105

REGIME FORFETTARIO ODV-APS EX ART.86 CTS

ADEMPIMENTI ED ESONERI AI FINI IVA

- ☐ esonero da versamento Iva e da tutti gli obblighi previsti da DPR 633/72 tranne:
 - obblighi numerazione e conservazione fatture acquisto e bollette doganali
 - obbligo certificazione corrispettivi, salvo esoneri art.2 DPR 696/1996
- ☐ obbligo applicazione reverse charge e relativi adempimenti, sia contabili che di versamento
- ☐ obbligo rettifica detrazione nei passaggi da regime ordinario a forfettario e viceversa
- ☐ in caso di passaggio al regime forfettario, obbligo esigibilità immediata nell'ultima liquidazione Iva per le operazioni, anche in acquisto, ad esigibilità differita secondo regime Iva per cassa o da art.6 c.5 DPR 633/72
- ☐ possibilità rimborso o compensazione orizzontale per credito Iva emergente da ultima dichiarazione Iva annuale in caso di passaggio al regime forfettario

IN VIGORE SOLO DOPO AUTORIZZAZIONE UE

106

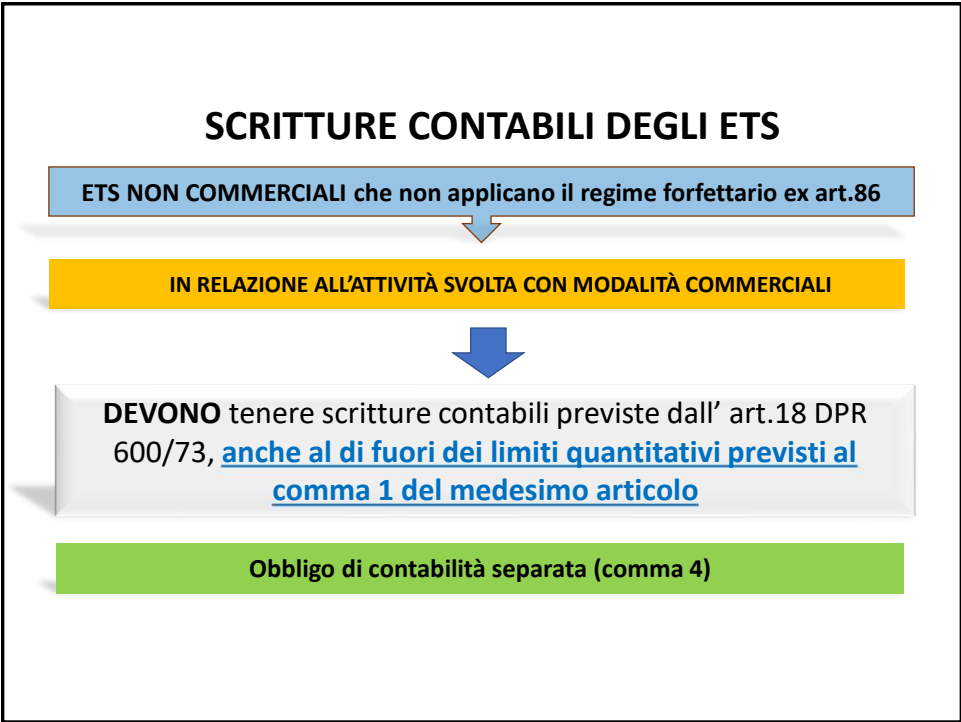
**TENUTA E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE
CONTABILI DEGLI ETS NON COMMERCIALI
(ART.87 CTS)**

107

SCRITTURE CONTABILI ETS



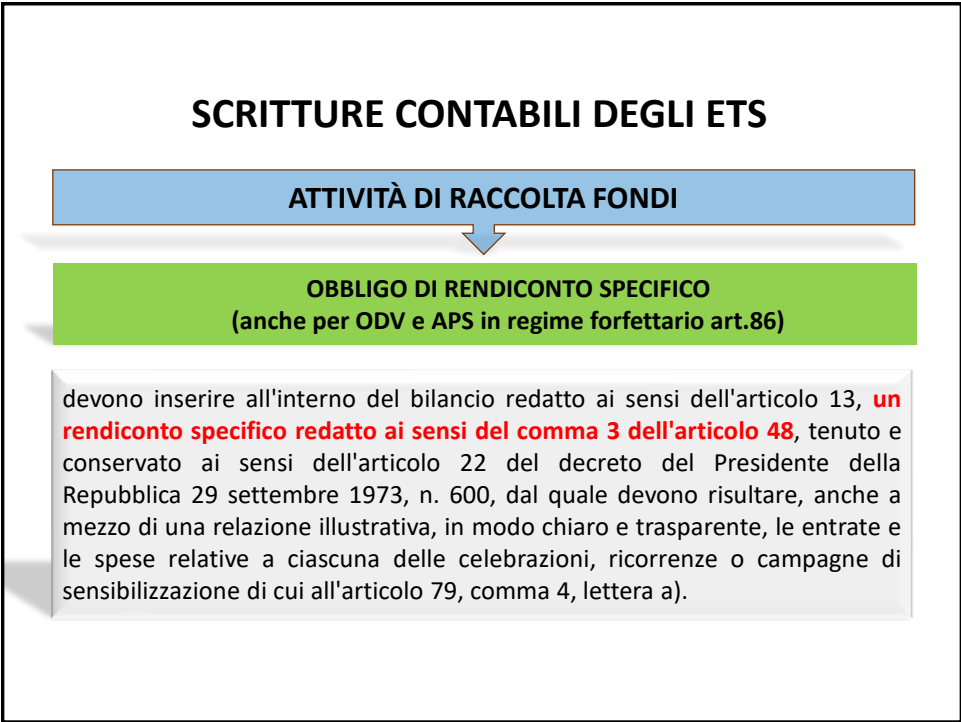
108



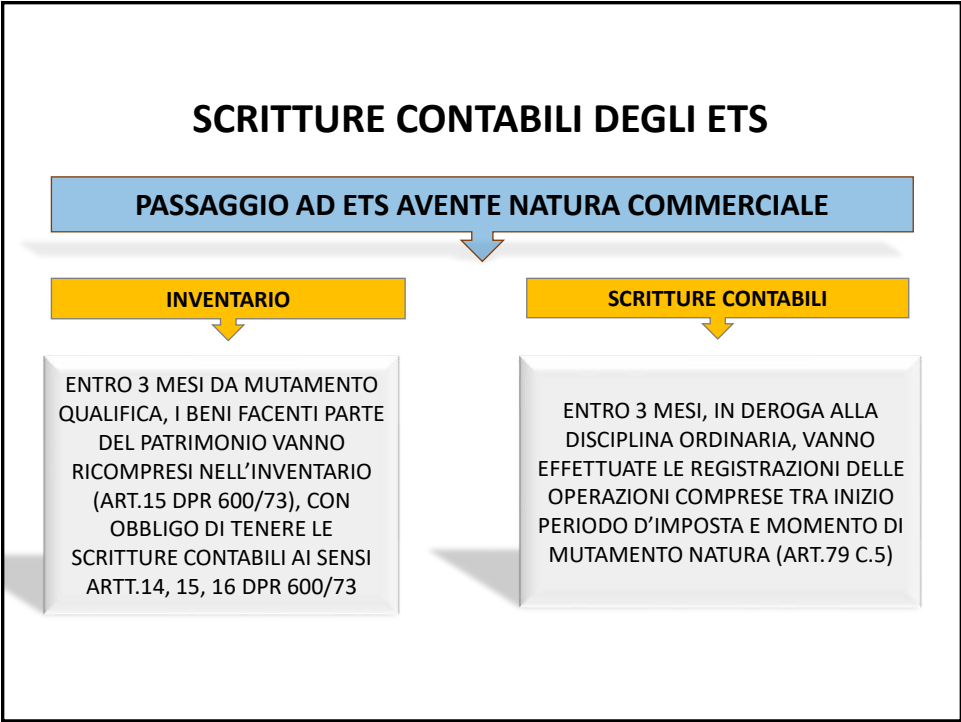
109



110



111



112

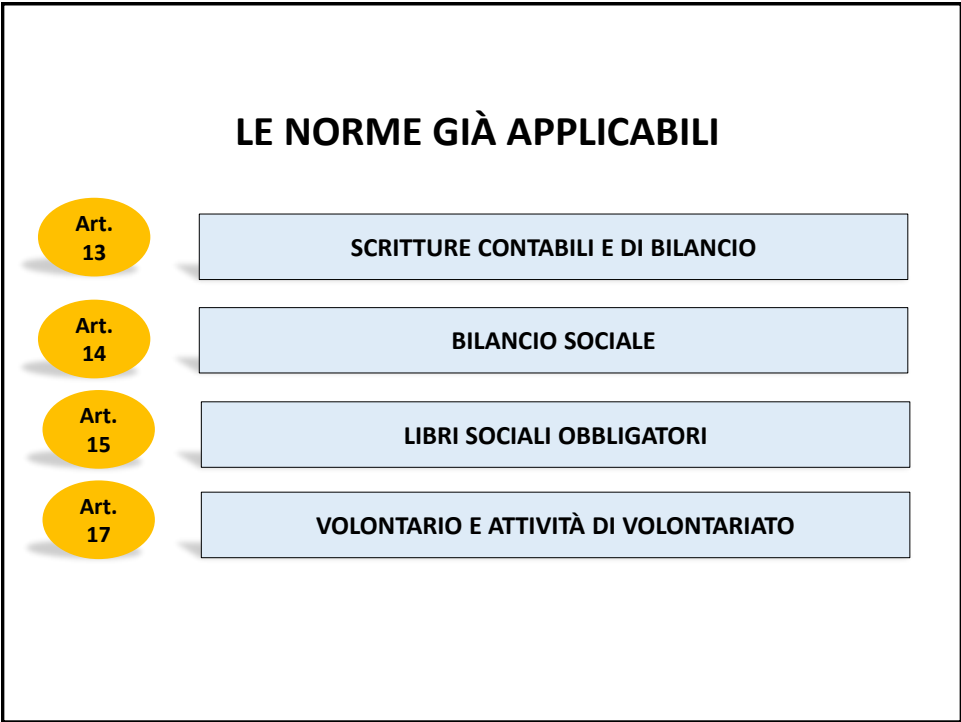


113

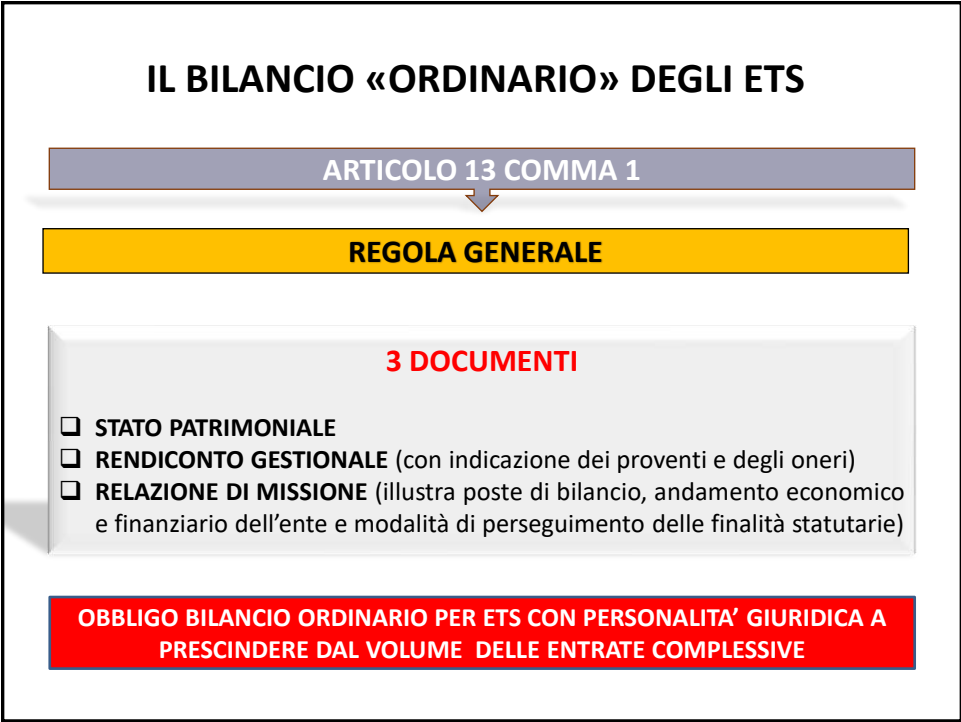
**ADEMPIMENTI CONTABILI E DI BILANCIO
DEGLI ETS:**

LE REGOLE GIÀ IN VIGORE

114



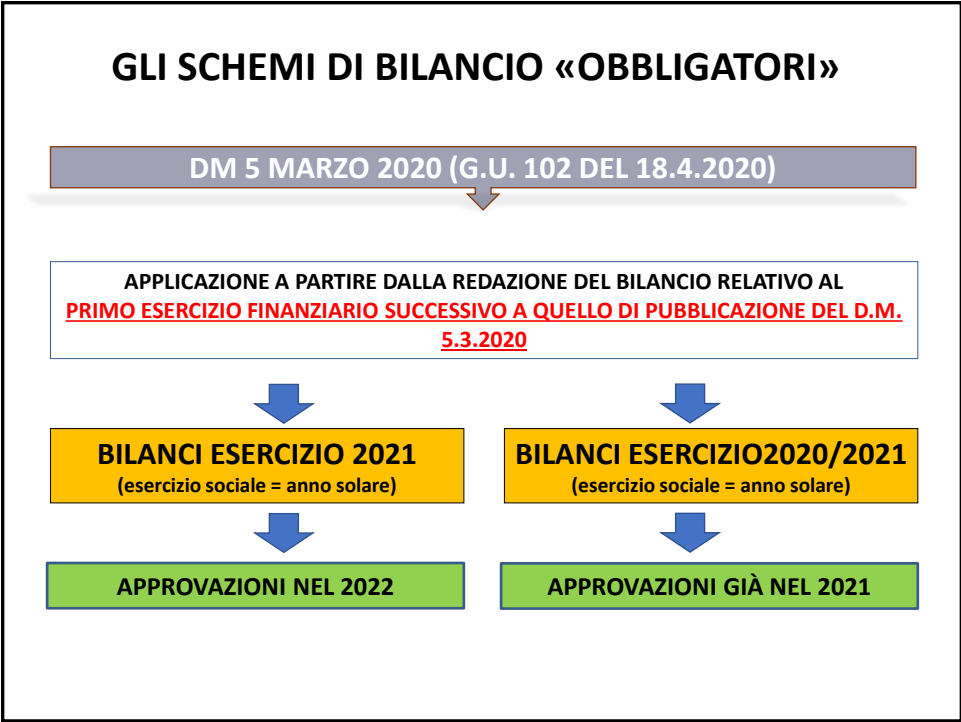
115



116



117



118



119



120

IL DEPOSITO NEL RUNTS DEL BILANCIO 2021

NOTA MLPS 5941 DEL 05 APRILE 2022



“Nell’attuale fase di prima applicazione, poiché il perfezionamento dell’iscrizione nel RUNTS, all’esito delle verifiche di cui al già citato articolo 54, comma 2 del Codice, di numerose ODV e APS si concluderà verosimilmente dopo tale data, si deve escludere in via generale l’esigibilità di tale adempimento entro la data del 30 giugno 2022”.

In deroga alla richiamata scadenza normativamente prevista, il Ministero ravvisa comunque la **necessità di procedere successivamente al deposito del bilancio 2021** posto che lo stesso contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di talune condizioni poste dal CTS, ed in considerazione del contributo che il deposito del bilancio fornisce alla concreta applicazione del principio di trasparenza

BOZZA TASSONOMIA XBRL IN CONSULTAZIONE FINO AL 05/09/2022

121

ALTRI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL BILANCIO

OBBLIGO PER L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE



DOCUMENTARE IL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELL'ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 (ATTIVITÀ DIVERSE)

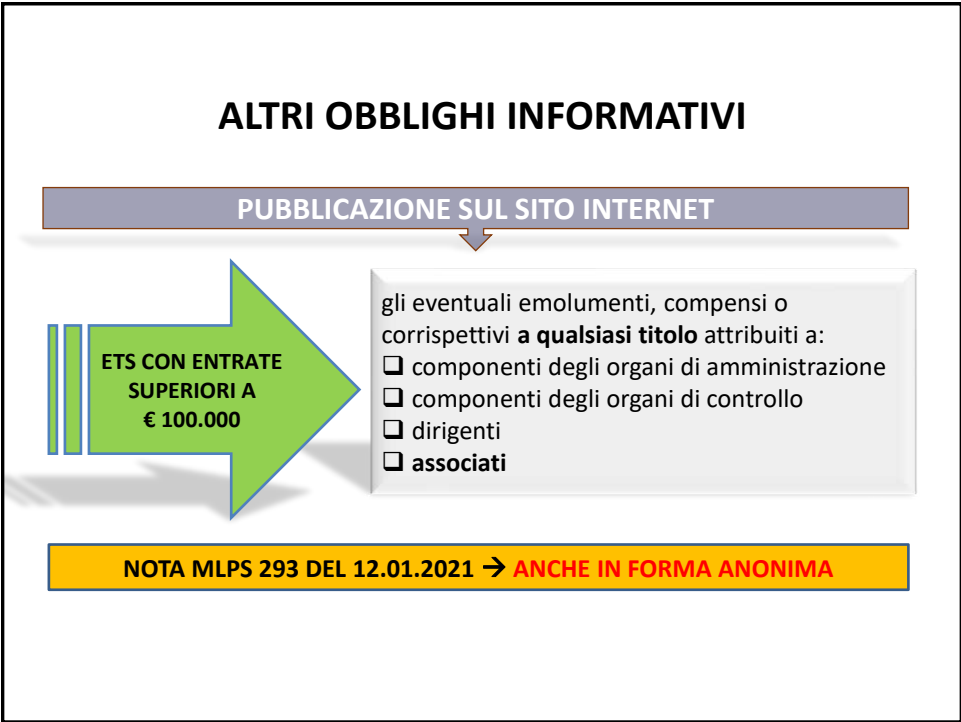


INDICAZIONE IN
RELAZIONE DI MISSIONE



ANNOTAZIONE IN CALCE A
RENDICONTO PER CASSA

122



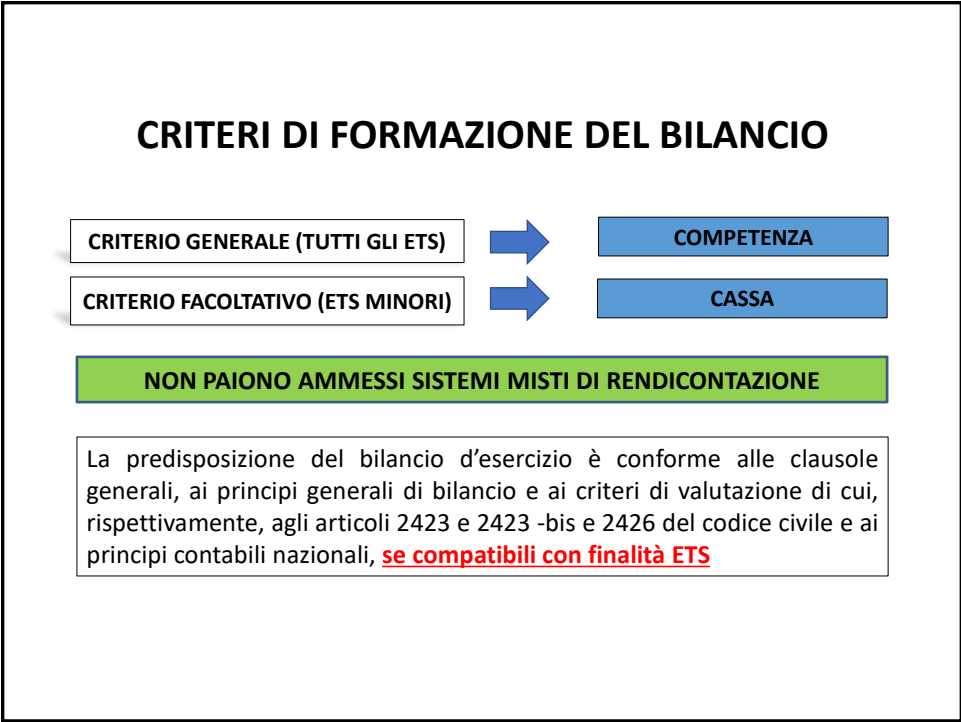
123



124



125



126

CRITERI GENERALI

RENDICONTO PER CASSA



Per quanto concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre **escludere** le entrate **relative a disinvestimenti**, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'ente e quelle **relative al reperimento di fonti finanziarie**.

129

NUOVO PRINCIPIO CONTABILE OIC 35

INDICAZIONI GENERALI

- ☐ SI APPLICA AI BILANCI IN CORSO O IN CHIUSURA AL 31 DICEMBRE 2021
- ☐ SI RIFERISCE AI BILANCIO IN CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE EX DM 39/2020
- ☐ CONSENTE DI OMETTERE NEL BILANCIO 2021 LA COMPARAZIONE CON I VALORI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 2020
- ☐ ADATTA IL POSTULATO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE SUGGERENDO LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DEL CDA DI UN BUDGET CHE DIMOSTRI CHE L'ENTE HA, ALMENO PER I 12 MESI SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO, LA CAPACITÀ DI SODDISFARE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI
- ☐ SEGUE LA LOGICA DELLO SCHEMA FISSO MA «INTEGRABILE»
- ☐ PREVEDE ESPOSIZIONE NELLA RELAZIONE DI MISSIONE DEI CRITERI CON CUI PROVENTI E RICAVI, COSTI E ONERI SONO CLASSIFICATI NELLE AREE GESTIONALI ED ESPOSTI IN BILANCIO
- ☐ IN RELAZIONE ALLA TRANSAZIONI NON SINALLAGMATICHE (sono quelle in cui l'ente acquisisce un valore senza una equivalente controprestazione) PREVEDE LA VALORIZZAZIONE AL FAIR VALUE

APPROVATO A FEBBRAIO 2022

130

EMENDAMENTI AL PRINCIPIO CONTABILE OIC 35

DOCUMENTO PUBBLICATO A MARZO 2023



VIENE PREVISTO CHE LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC35 POSSANO ESSERE ADOTTATE DA TUTTI GLI ENTI DEL TERZO SETTORE CHE PER LA PRIMA VOLTA REDIGERANNO IL LORO BILANCIO SULLA BASE DI TALE STANDARD.

SI E' TENUTO CONTO DELLA NOTA MLPS 5941 DEL 5.4.2022

REGISTRO DEI VOLONTARI

IL REGISTRO DEI VOLONTARI

DECRETO MISE 6 OTTOBRE 2021



- ☐ Il CTS specifica che nel registro devono essere iscritti i **volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale**, ponendo quindi una distinzione tra i volontari che svolgono la loro attività per l'ente in modo stabile (non occasionale) e quelli che la svolgono in modo occasionale
- ☐ Per quanto riguarda gli eventuali volontari "occasional", l'ente dovrà comunque **provvedere a raccogliere i dati di ognuno, a conservarli e a metterli a disposizione dell'impresa assicuratrice**, secondo le modalità concordate con la stessa.
- ☐ Il decreto prevede comunque **la possibilità di inserire nel registro anche i volontari "occasional", in una sezione apposita e separata rispetto a quelli "non occasionali"**

NON ESISTE NEL CTS E NEL DM COSA SI INTENDA PER «OCCASIONALE»

133

IL REGISTRO DEI VOLONTARI

DECRETO MISE 6 OTTOBRE 2021 (G.U. 30.11.2021)



Art.18 co.1 CTS ha previsto l'obbligo per gli Ets che si avvalgono di volontari di assicurarli:

- ☐ contro **gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato**
- ☐ per la **responsabilità civile per i danni cagionati a terzi** dall'esercizio dell'attività stessa

L'obbligo assicurativo, che in precedenza era limitato dalla legge 266/1991 alle sole ODV, **è quindi oggi esteso a tutti gli Ets che si avvalgano dell'azione di volontari, i quali devono essere inseriti in un apposito registro** (art. 17 co. 1 CST)

134

IL REGISTRO DEI VOLONTARI

DECRETO MISE 6 OTTOBRE 2021

DEFINIZIONE DI VOLONTARIO (ART.17 CO.2)

UNA PERSONA PUO' SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PER UN ETS SENZA ESSERE NECESSARIAMENTE ASSOCIATA ALLO STESSO

Da ciò discende che ogni ente del Terzo settore che si avvalga di volontari deve **tenere il registro dei volontari** (nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l'ente, che possono essere anche associati dello stesso ma possono anche non esserlo) **in modo distinto dal libro degli associati** (nel quale sono contenuti i soci dell'ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso, ma possono anche non esserlo).

135

IL REGISTRO DEI VOLONTARI

DECRETO MISE 6 OTTOBRE 2021

CONTENUTO DEL REGISTRO (tenuto anche in modalità informativa)

PER CIASCUN VOLONTARIO

- ☐ il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- ☐ la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
- ☐ la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.

non vi è più l'obbligo di "barrare" e "firmare" il registro da parte del soggetto preposto alla sua tenuta ogni volta che esso venga modificato (rimane obbligo di aggiornare il registro nel momento in cui si verifichi una qualche variazione)

136

68



137

**DISCIPLINA DEI CONTROLLI NEGLI ETS:
LE REGOLE GIA' IN VIGORE**

 Euroconference

FORMAZIONE SPECIALISTICA

138

DECORRENZA OBBLIGO

NOTA MLPS 11560 DEL 02 NOVEMBRE 2020

gli artt.30 e 31, in quanto inerenti all'organizzazione interna degli ETS, non presentano alcun vincolo di condizionalità rispetto all'operatività del RUNTS, né tanto meno necessitano dell'adozione di una successiva regolazione pubblicistica di dettaglio. D'altro canto poiché le norme fanno riferimento ad un aspetto temporale diacronico, quale l'esercizio finanziario, si deve ritenere, nella cornice dell' immediata efficacia delle stesse, che il computo dei due esercizi consecutivi debba partire dall'esercizio 2018, sicché **la verifica dell'eventuale integrazione dei presupposti dimensionali fissati dal legislatore andrà fatta considerando i dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019.**

DECORRENZA OBBLIGO

CIRCOLARE CNDCEC APRILE 2021

DISTINGUE 4 SITUAZIONI

- ☐ **ODV-APS:** AVREBBERO DOVUTO NOMINARE ORGANO NON OLTRE APPROVAZIONE ASSEMBLEA BILANCIO 2020, IL PERIODO DI OSSERVAZIONE E' 2019-2020 **(SI RITIENE POSSIBILE NOMINA FINO A MOMENTO TRASMIGRAZIONE RUNTS)**
- ☐ **ONLUS:** ESONERATE SINO AL MOMENTO IN CUI MANTENGONO TALE QUALIFICA **(PROVVEDONO A NOMINA AL MOMENTO DI ISCRIZIONE NEL RUNTS)**
- ☐ **ALTRI ENTI:** SCATTA OBBLIGO DI NOMINA SOLO SE DECIDERANNO DI ISCRIVERSI NEL RUNTS E AL MOMENTO DELLA LORO ISCRIZIONE
- ☐ **ASSOCIAZIONI NEO COSTITUITE CHE SI ISCRIVONO PER LA PRIMA VOLTA AL RUNTS:** I DUE PERIODI DI OSSERVAZIONE SONO I PRIMI 2 A PARTIRE DA QUELLO DI ISCRIZIONE

IL CONTROLLO DEI CONTI NEGLI ETS (ART.30)

PUBBLICATE NORME DI COMPORTAMENTO CNDCEC NEL DICEMBRE 2020

- ☐ Ci si deve domandare se dati i limitati richiami specifici al codice civile presenti nell'art. 30 e nell'art. 28 del CTS, i componenti dell'organo di controllo non siano comunque tenuti agli stessi obblighi dei componenti dell'organo di controllo previsti per le società (Titolo V c.c.), oltre che ai compiti aggiuntivi specificati dallo stesso art. 30 e, in particolare, nel settimo comma.
- ☐ Ritiene che lo svolgimento del controllo negli ETS sia sostanzialmente differente da quanto previsto per le imprese soprattutto sotto il profilo dell'atteggiamento professionale e delle priorità del controllo e che i componenti dell'organo di controllo debbano andare oltre i confini "tradizionali", perché è diverso il campo di attività in cui tale organo è chiamato ad operare.
- ☐ In altri termini, all'organo di controllo di un ETS, è attribuito anche il compito di controllo sul concreto perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, di attività diverse e della raccolta di fondi.

IL CONTROLLO DEI CONTI NEGLI ETS (ART.30)

PUBBLICATE NORME DI COMPORTAMENTO CNDCEC NEL DICEMBRE 2020

Le Norme di comportamento sono state predisposte partendo dall'analisi, critica e riadattata, delle "Norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate" per 2 motivi:

- 1) in buona parte e non casualmente, gli adempimenti dell'organo di controllo, configurati prevalentemente nell'articolo 30 del Codice del Terzo settore, ricalcano quanto già richiesto al collegio sindacale delle società di capitali negli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
- 2) il disposto normativo di cui art.3 comma 2 CTS che afferma *"per quanto non previsto nel presente codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione"*.

IL CONTROLLO DEI CONTI NEGLI ETS (ART.30)

PUBBLICATE NORME DI COMPORTAMENTO CNDCEC NEL DICEMBRE 2020

Il componente dell'organo di controllo di un ETS deve essere un professionista, scelto dallo stesso ETS, in possesso di una conoscenza profonda della gestione di tali organizzazioni (e non solo degli aspetti amministrativi); un professionista che abbia l'importante compito di supportare, sempre nel rispetto del ruolo di controllo svolto, il vertice degli enti (spesso composto da volontari), in modo che questo possa prendere decisioni sempre solide dal punto di vista del rispetto della normativa vigente, con la consapevolezza dell'impatto di tali decisioni sulla gestione sia di breve che di lungo periodo, ma anche con la capacità di valutare la coerenza di tali decisioni rispetto alla *mission*.

IL CONTROLLO DEI CONTI NEGLI ETS (ART.30)

FONDAZIONI

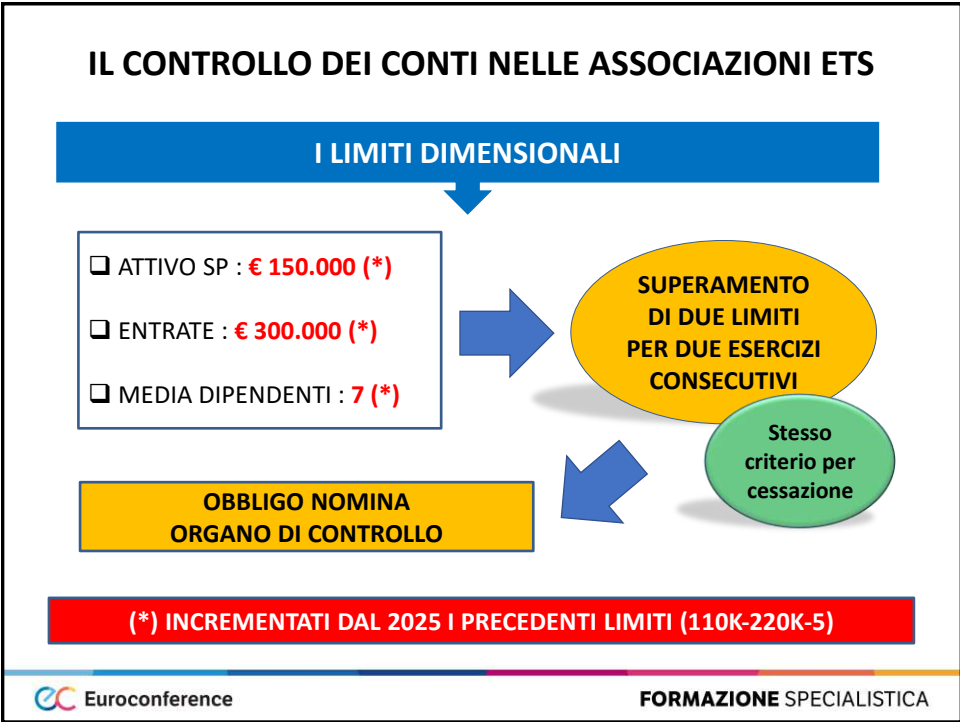
ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON

ORGANO DI CONTROLLO
(anche monocratico)

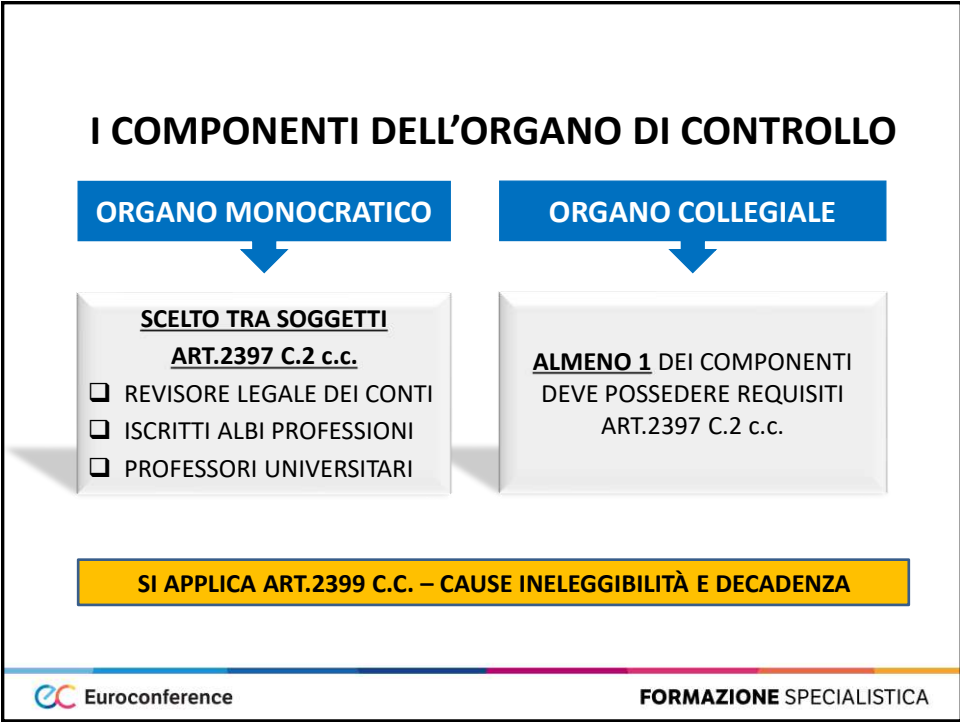
**SEMPRE
OBBLIGATORIO**

**OBBLIGATORIO AL
SUPERAMENTO DI
DETERMINATI LIMITI**

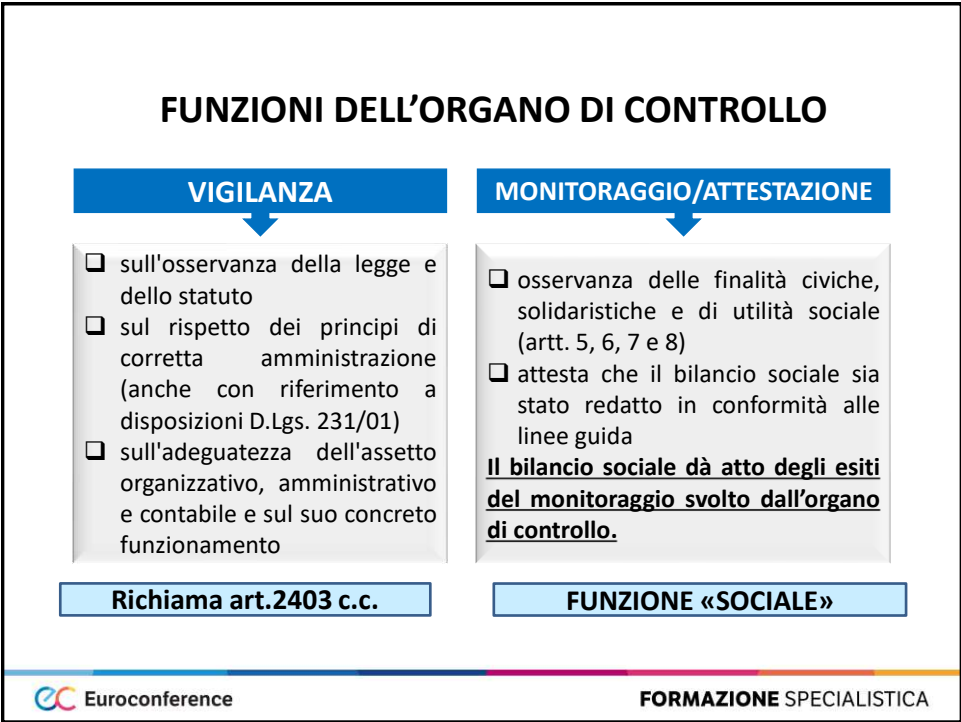
SEMPRE OBBLIGATORIO SE COSTITUITI PATRIMONI DESTINATI ART.10



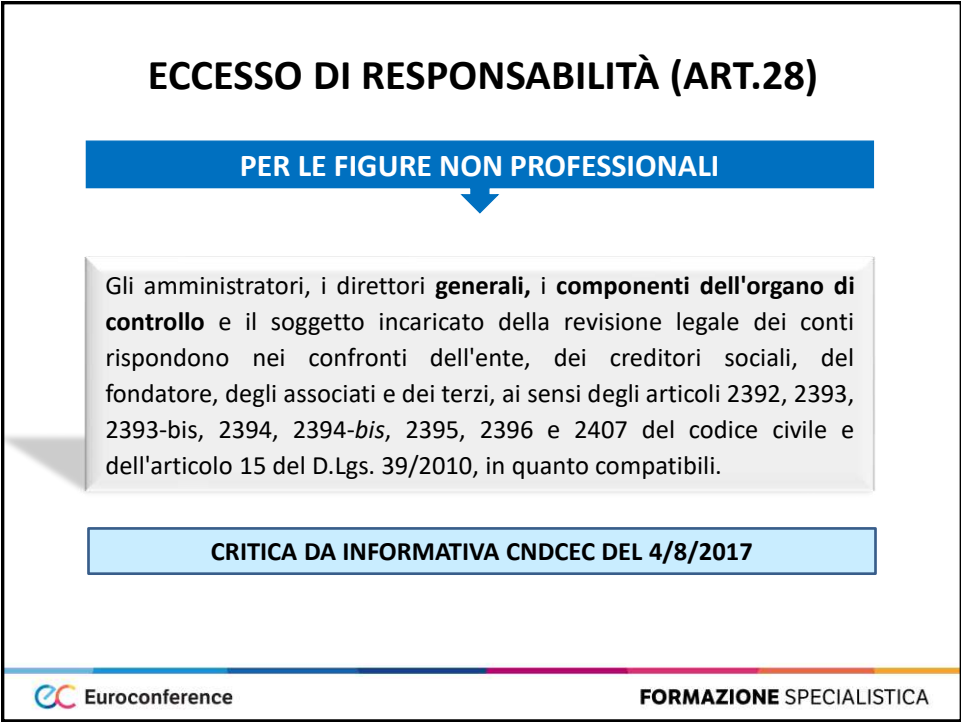
145



146



147



148

FUNZIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

PUÒ ESERCITARE ANCHE LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

CORRETTIVO

☐ nel caso in cui **NON** sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti

☐ nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro

☐ AL SUPERAMENTO LIMITI ARTICOLO 31 COMMA 1

☐ **SE L'ORGANO DI CONTROLLO È COSTITUITO DA REVISORI LEGALI ISCRITTI NELL'APPOSITO REGISTRO**

Euroconference

FORMAZIONE SPECIALISTICA

149

NOMINA ODC NELLE FONDAZIONI ETS

NOTA MLPS 7551 DEL 07.06.2021

CON ORGANO ASSEMBLEARE

fatta salva l'ipotesi dell'esistenza di un organo assembleare o di indirizzo la cui costituzione sia espressamente prevista in sede statutaria e al quale lo statuto demandi tale compito, sempre *"nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore"*, consentendo l'applicabilità delle disposizioni in materia di competenze dell'assemblea

SENZA ORGANO ASSEMBLEARE

La possibilità che competa ad un amministratore monocratico la nomina dell'organo di controllo sembrerebbe peraltro un'ipotesi *"di scuola"*, in concreto abbastanza irrealistica, considerato che in tal caso l'organo di amministrazione sarebbe chiamato a nominare il proprio controllore (e considerato il dettato dell'art. 2399 del c.c.).

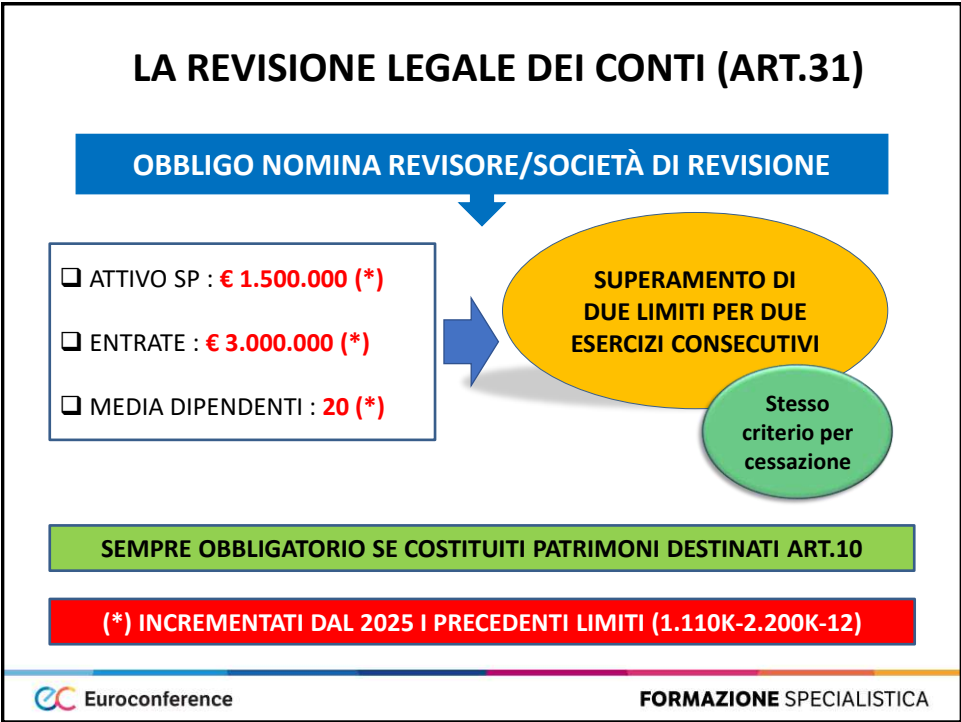
POSSIBILE NOMINA DA PARTE DI UN SOGGETTO ESTERNO

Euroconference

FORMAZIONE SPECIALISTICA

150

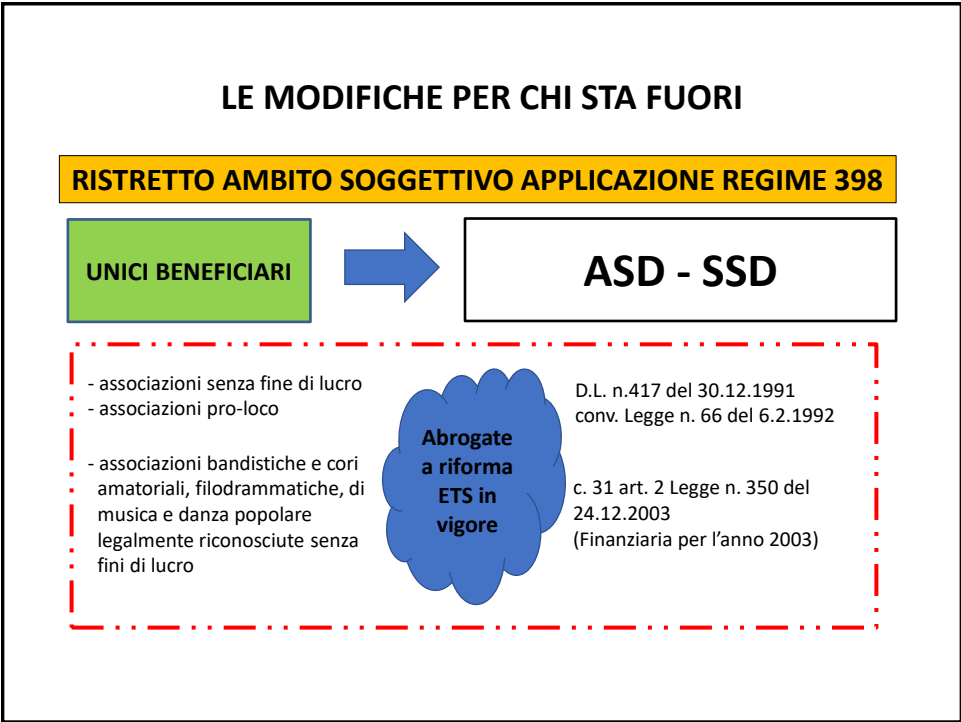
75



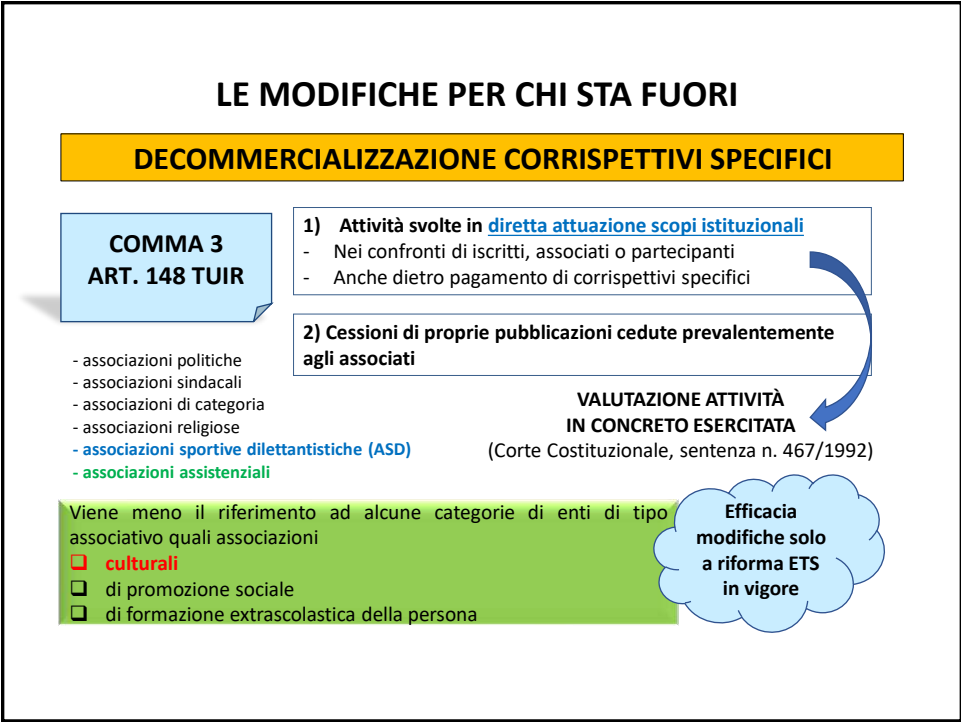
151

LA DISCIPLINA DEI «NON» ETS

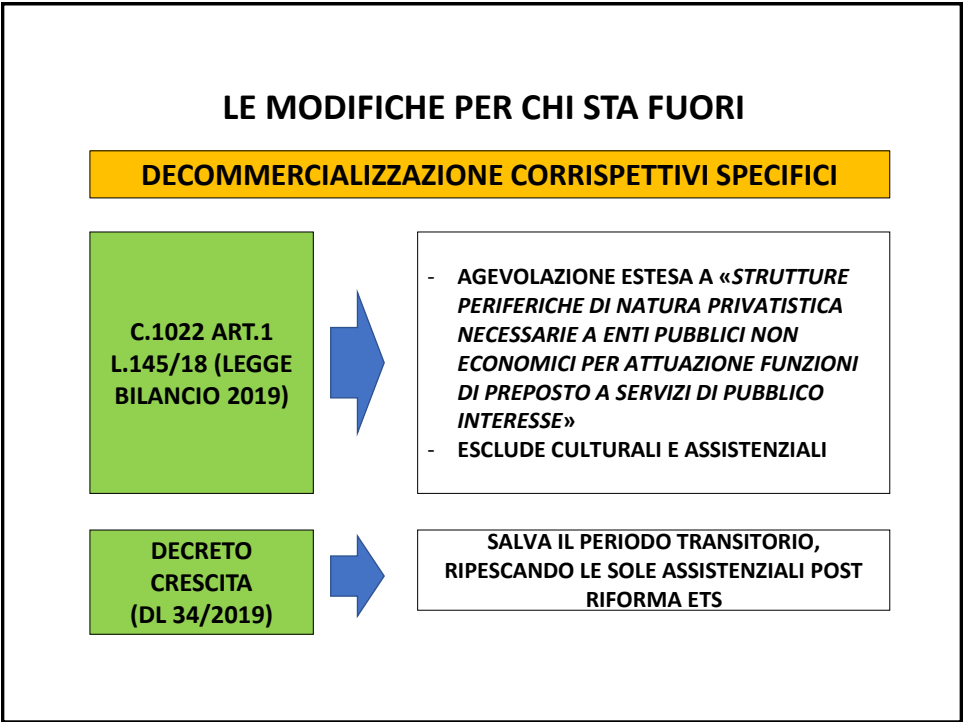
152



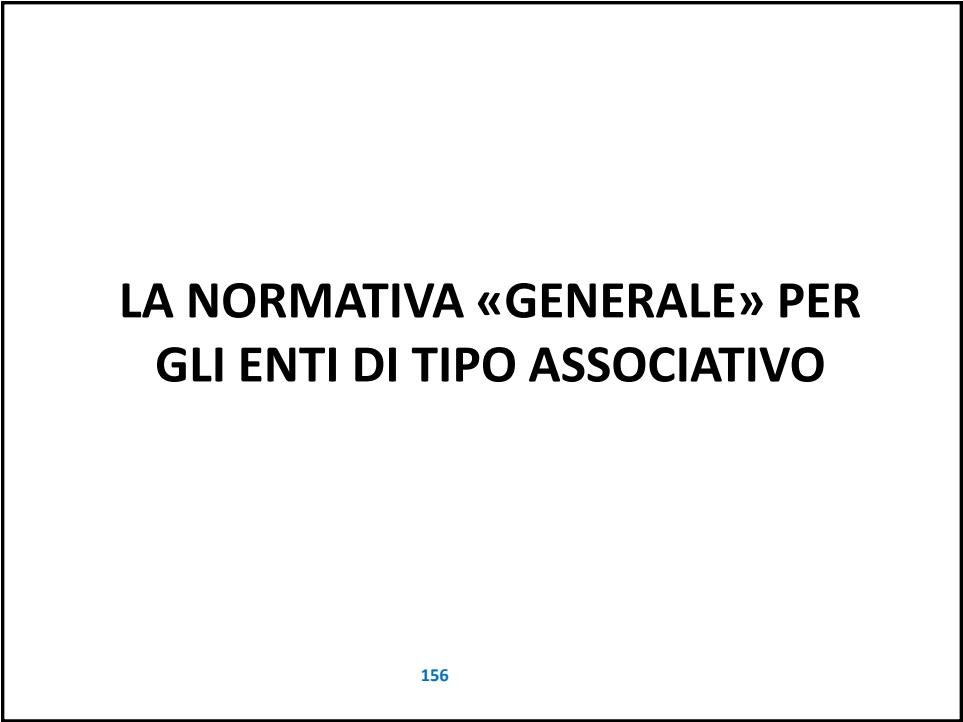
153



154



155



156

REGOLA NON COMMERCIALITÀ

COMMA 1 ART. 148 TUIR

«Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo»

QUOTE ASSOCIATIVE SEMPRE IRRILEVANTI FISCALMENTE

157

REGOLA COMMERCIALITÀ

COMMA 2 ART. 148 TUIR

«Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità»

SERVIZI SPECIFICI A SOCI SONO RILEVANTI FISCALMENTE

158

VINCOLI STATUTARI

COMMA 8 ART. 148 TUIR

AGEVOLAZIONI COMMI 3-5-6-7 SPETTANO SE

- 1) Atto costitutivo o statuto sono redatti nella **forma** dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata
- 2) Atto costitutivo o statuto prevedono **specifiche clausole** dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e a evitare fenomeni elusivi

161

CLAUSOLE STATUTARIE

COMMA 8 ART. 148 TUIR

- a) Divieto distribuzione utili, anche indiretti
- b) Obbligo devoluzione patrimonio
- c) Disciplina uniforme rapporto associativo**
- d) Obbligo rendiconto annuale
- e) Eleggibilità libera organi amministrativi e principio del voto singolo
- f) Intrasmissibilità della quota**

162

PERDITA QUALIFICA

ART. 149 TUIR
-
C. 9 ART. 4
DPR 633/1972

PARAMETRI «QUANTITATIVI»

- a) Prevalenza delle Immobilizzazioni relative all'Attività Commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività
- b) Prevalenza dei Ricavi derivanti da Attività Commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le Attività Istituzionali
- c) Prevalenza dei Redditi derivanti da attività Commerciali rispetto alle Entrate Istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative
- d) Prevalenza delle Componenti Negative inerenti alla attività Commerciale rispetto alle restanti spese

NON SI APPLICA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

163

DISCIPLINA AI FINI IVA

ART. 4 C. 4
D.P.R.
633/1972

- ☐ Gli enti non commerciali sono soggetti passivi soltanto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di eventuali attività commerciali o agricole
- ☐ Per le operazioni svolte nell'ambito della propria attività istituzionale essi restano estranei al campo di applicazione del tributo

ATTIVITÀ CONSIDERATE IN OGNI CASO COMMERCIALI

- ☐ Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari in funzioni delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da particolari tipologie di enti di tipo associativo. Tali contributi vanno distinti dalle quote associative, versate al solo fine di acquisire lo status di socio, che non sono soggette ad Iva
- ☐ Le operazioni oggettivamente commerciali elencate all'art 4, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972

164

OGGETTIVAMENTE COMMERCIALI

IVA

ART. 4 DPR 633/72 COMMA 5

- a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati
- b) erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti
- e) trasporto e deposito di merci
- f) **trasporto di persone**
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio
- h) servizi portuali e aeroportuali
- i) pubblicità commerciale
- l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

IMPOSTE DIRETTE

ART. 148 TUIR COMMA 4

- a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
- b) erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- d) gestione di spacci aziendali e di mense
- e) somministrazioni di pasti
- f) prestazioni di trasporto e di deposito
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
- h) prestazioni alberghiere, di alloggio
- i) prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
- j) pubblicità commerciale
- k) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari